

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
2022-2024**

Sommario

SEZIONE I - LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: IL CONTESTO GENERALE	4
1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024	4
1.1 La struttura del PTPCT	6
2. La nozione di corruzione	6
3. L'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti	7
4. Le funzioni istituzionali	7
5. Il contesto interno: l'assetto organizzativo	11
5.1 Il personale	15
6. I soggetti che dettano le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza	16
6.1 Il Collegio	16
6.2 Il Segretario Generale	17
6.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	17
7. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione	18
SEZIONE II - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	20
8. Gli interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione	20
9. Le misure di prevenzione generali	21
9.1 La trasparenza	21
9.2 Il Codice etico del personale dell'Autorità	22
9.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti e l'attuazione da parte dell'Autorità	24
9.3.1. Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi	24
9.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate	25
9.3.3 L'attuazione della disciplina sulla inconfiribilità e le incompatibilità per particolari incarichi	26
9.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d'ufficio	28
9.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	28
9.3.6 La rotazione del personale	29
9.4 Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>whistleblower</i>)	30

9.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità	32
9.6 I patti di integrità negli affidamenti	33
9.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	35
10. Le misure di prevenzione specifiche	36
11. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. <i>corruption risk management</i>)	37
12. Analisi del contesto	37
12.1 Il rapporto con gli <i>stakeholder</i>	37
12.2 Il contesto europeo ed internazionale	38
12.3 Il contesto interno: la mappatura dei processi	40
13. La valutazione del rischio	42
14. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione	46
15. La rappresentazione dell'attività di <i>risk management</i> : la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione	46
16. Monitoraggio del processo di gestione del rischio	47
17. Particolari misure adottate nell'ambito dell'area di rischio "Attività istituzionali"	48
17.1 Regolamenti	48
17.2 Linee guida e Comunicazioni	49
17.3 Elenco di avvocati del libero foro	49
18. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa	50
18.1 Informatizzazione dei processi	50
18.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione	51
SEZIONE III – TRASPARENZA	52
19. Obiettivi strategici	53
20. I principi fondamentali della pubblicazione	53
20.1 Qualità dei dati pubblicati	53
20.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali	53
20.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	54
21. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza	55
21.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	55
21.2 I Dirigenti	56
21.3 L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)	56

22. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”	56
22.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”	57
22.2 I termini per la pubblicazione e l’aggiornamento	63
22.3 La decorrenza e la durata dell’obbligo della pubblicazione	65
23. L’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	66
24. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l’efficacia	67
24.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del “Registro degli accessi”	68
25. Attività svolte nel 2021 e programmazione delle attività per il triennio 2022-2024	70
25.1 Le attività svolte nel 2021	70
25.2 Programmazione delle attività nel triennio 2022-2024	71
26. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance	71
SCHEMA DELLE FONTI	73

Allegato 1 Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

Allegato 2 Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”

SEZIONE I - LE AZIONI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: IL CONTESTO GENERALE

1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024

Il presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT - di seguito anche “Piano”) costituisce l’atto organizzativo a presidio della legalità, della corretta azione amministrativa e del buon andamento dell’organizzazione ed in cui trova definizione la strategia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (di seguito, anche AGCM o “Autorità”), conformemente alla disciplina prevista dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*¹.

Il Piano è stato predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT o “Responsabile”)² ed è elaborato, in continuità con il PTPCT 2021-2023³, per il triennio 2022-2024.

Il PTPCT è il documento di natura programmatica in cui è rappresentato il livello di esposizione dei rischi di corruzione, individuati a seguito di un’articolata attività di analisi e valutazione del rischio corruttivo (attività di *risk management*) ed in cui sono programmati gli interventi organizzativi volti a ridurre il livello di rischio (cd. misure di prevenzione – *infra* Sezione II).

A seguito della sua adozione, il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Autorità, nella Sezione “Autorità Trasparente” – sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” nonché, tramite collegamento ipertestuale, nella sottosezione “Disposizioni generali”, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza rappresentata dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.

I contenuti del PTPCT riflettono le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA), l’atto di indirizzo elaborato a livello nazionale dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle amministrazioni destinatarie della disciplina.

¹ La L. n. 190/2012 ha dato attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (cd. Convenzione di Merida) adottata dall’Assemblea Generale il 31 ottobre 2003 e ratificata con L. n. 116/2009.

² La L. n. 190/2012 all’art. 1, co. 8 attribuisce la competenza a predisporre il PTPCT al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), precludendo la possibilità che tale attività possa essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione. La figura del Responsabile e le funzioni svolte sono meglio descritte nel par. 7.3.

³ La L. n. 190/2012 prevede, all’art. 1, comma 8 che il PTPCT, pur avendo valenza triennale, debba essere aggiornato a cadenza annuale.

A tale riguardo, le indicazioni del PNA si inseriscono in una prospettiva di ottimizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle Amministrazioni attraverso l'individuazione dei principali rischi di corruzione e rimedi per il rafforzamento delle prassi poste a presidio dell'integrità del dipendente pubblico e dell'azione amministrativa secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

I destinatari del Piano sono i dipendenti e tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Autorità. Pertanto, al fine di garantire la massima conoscenza dei suoi contenuti, tutto il personale è reso tempestivamente edotto dell'adozione del Piano, che può essere consultato anche nella rete intranet dell'Autorità.

Con riferimento all'aggiornamento del PNA 2019-2021, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuto nella seduta del 21 luglio 2021 sul predetto Piano fornendo un quadro riassuntivo delle fonti normative e delle delibere sopravvenute. Successivamente ANAC in data 2 febbraio 2022 ha adottato gli *“Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”* che si inseriscono nel solco delle azioni di programmazione e pianificazione previste, in particolare, in vista dell'adozione del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).

L'art. 6 del D.L. 6 giugno 2021 n. 80 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni con Legge n. 113/2021, infatti, ha previsto l'adozione del predetto P.I.A.O. che si inserisce nel solco delle discipline in materia di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Si tratta di un documento di programmazione unico che accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, dell'anticorruzione e della trasparenza, il cui contenuto dovrà tuttavia essere meglio dettagliato tramite provvedimenti normativi di cui si attende l'adozione⁴.

Allo stato, e nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, il termine di presentazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 è stato differito da ANAC alla data del 30 aprile 2022⁵.

⁴ Cfr. D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), art.1, co. 12, recante proroghe dei termini di adozione.

⁵ La scadenza ordinaria del 31 gennaio è stata differita al 30 aprile 2022 con delibera del Consiglio dell'ANAC n.1 del 12 gennaio 2022 (cfr. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 12 gennaio 2022, pubblicato il 14 gennaio 2022).

1.1 La struttura del PTPCT

Il Piano è strutturato in tre Sezioni:

Sezione I in cui sono presentati l'impianto normativo di riferimento ed il sistema di cooperazione tra vari protagonisti del sistema di prevenzione della corruzione realizzato dall'Autorità;

Sezione II in cui sono descritte le misure di prevenzione della corruzione;

Sezione III relativa alle misure organizzative per l'attuazione della trasparenza⁶.

Costituiscono inoltre parte integrante del PTPCT i due documenti allegati che offrono una rappresentazione, rispettivamente, della programmazione delle misure di prevenzione (Allegato 1 "Tabella di programmazione delle misure di prevenzione"), e del processo di flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione dei documenti, atti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 (Allegato 2 "Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente").

Infine, è offerto un quadro generale delle principali fonti normative di riferimento e delle delibere adottate da ANAC sugli specifici aspetti della disciplina (Scheda delle fonti).

2. La nozione di corruzione

La L. n. 190/2012, per quanto non contenga una vera e propria definizione di corruzione introducendo un sistema di misure di prevenzione della corruzione intese come misure idonee a creare un contesto sfavorevole all'adozione di comportamenti corruttivi in senso proprio, ha delineato una nozione ampia di "corruzione". Fermo restando il riferimento alla corruzione come fattispecie di reato, il significato di corruzione è stato esteso anche a situazioni di inefficiente e "cattiva amministrazione" ("*malagestio*"). Pertanto, le misure adottate dalle singole amministrazioni al fine della prevenzione della corruzione e rappresentate nel PTPCT, risultano tese alla riduzione di comportamenti contrari all'interesse pubblico che deve essere perseguito, sia sotto il profilo dell'imparzialità che del buon andamento dell'azione amministrativa⁷ (*infra* § Sezione II).

Nel solco di tale premessa, le misure finalizzate all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione si inseriscono, a pieno titolo, nell'alveo degli indirizzi internazionali volti ad

⁶ Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (cd. *Freedom of Information Act – FOIA*), ha previsto l'integrazione, nel testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), delle misure organizzative per l'effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza, precedentemente oggetto di un documento *ad hoc* denominato "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)". A seguito di tale modifica il PTPC ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, indicato con l'acronimo PTPCT.

⁷ Cfr. PNA2019, parte I, par. 2.

incidere in maniera sistemica sulla riduzione del fenomeno corruttivo, al fine di favorire l'etica nelle Istituzioni e, allo stesso tempo, la crescita economica e la competitività del Sistema Paese - attraverso percorsi istituzionali trasparenti -, e connotati dalla reingegnerizzazione dei processi e dal buon andamento delle procedure. In questa linea di indirizzo si pongono infatti - dopo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116 -, il gruppo di lavoro anticorruzione (ACWG) nell'ambito del G20 che ha adottato nel 2014 il documento internazionale *“High level principles on beneficial ownership transparency”* sulla trasparenza degli assetti societari e le proprietà effettive; l'Obiettivo 16 (*Pace , Giustizia e Istituzioni solide*) dell'Agenda 2030 adottata dall'Assemblea generale dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile nel settembre 2015 dove si rappresenta l'obiettivo di *“ridurre sensibilmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme”*.

3. L'applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle Autorità amministrative indipendenti

L'Autorità si è adeguata alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) sin dal 2014, adottando - tenuto conto delle peculiarità organizzative e funzionali che la contraddistinguono e della compatibilità con la legge istitutiva - il Piano di Prevenzione della Corruzione e le ulteriori misure di trasparenza. Tale decisione è intervenuta dunque prima che le modifiche apportate al d.lgs. n. 33/2013 ad opera del citato d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 estendessero l'ambito applicativo della disciplina sulla trasparenza anche alle *“autorità amministrative indipendenti di vigilanza, garanzia e regolazione”*.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità amministrativa indipendente istituita con Legge n. 287/1990 recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”* recentemente emendata con D.Lgs 8 novembre 2021 n.185. L'art. 10 statuisce che essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese⁸.

4. Le funzioni istituzionali

Le funzioni istituzionali attribuite all'Autorità sono riassumibili nelle attività sotto elencate:

- a) garantire la tutela della concorrenza e del mercato;
- b) tutelare i consumatori e le micro-impresе;

⁸ L. n. 287/1990, art. 10, c. 6. In applicazione del principio di autonomia sono stati adottati il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato”* (delibera n. 28145 del 4 febbraio 2020) e il *“Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile”* (delibera del 28 ottobre 2015, n. 25690).

- c) vigilare sul rispetto delle norme di cui alla Legge n. 215/2004 “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”, volta a prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche di Governo;
- d) attribuire alle imprese che ne facciano richiesta, il *rating di legalità* secondo le disposizioni del D.L. n. 1 del 2012 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Tutela della concorrenza

La legge n. 287/1990 attribuisce all’Autorità competenze in materia di:

- a) intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza i) all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, o ii) in maniera tale da pregiudicare il commercio tra Stati Membri;
- b) abusi di posizione dominante i) all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, o ii) in maniera tale da pregiudicare il commercio tra Stati Membri; ciò, imponendo prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravosi, limitando gli accessi al mercato o lo sviluppo tecnologico, discriminando nei rapporti commerciali i diversi contraenti oppure applicando condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, attuando politiche volte ad impedire l’accesso a potenziali concorrenti o ad eliminare i propri concorrenti sul mercato;
- c) operazioni di concentrazione, nella forma di una fusione tra imprese o dell’acquisizione del controllo di un’impresa, che possono comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza;
- d) normative nazionali e locali in contrasto con le regole di concorrenza, attraverso segnalazioni e pareri al Parlamento, al Governo, alle Regioni, agli altri Enti locali e, in generale, alla Pubblica Amministrazione, affinché conformino i propri atti ai principi della libera concorrenza⁹. L’Autorità è anche legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violano le norme a tutela della concorrenza¹⁰;
- e) possibili distorsioni della concorrenza in determinati settori economici, sulle quali l’Autorità interviene svolgendo attività consultiva o indagini conoscitive di natura generale;

⁹ L. n. 287/1990, art. 21 e art. 22.

¹⁰ L. n. 287/1990, art. 21bis.

f) separazione societaria delle imprese che operano in regime di monopolio e che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, laddove intendano operare in settori aperti alla concorrenza.

Per le violazioni accertate in materia *antitrust* e in caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità può comminare alle imprese sanzioni amministrative pecuniarie fino al dieci per cento del fatturato.

In tale contesto rilevanti sono state le modifiche apportate anche all'assetto istituzionale ed ai poteri dell'Autorità dal recepimento in Italia della Direttiva 2019/1/UE dell'11 dicembre 2018 (cd. ECN+), avvenuto con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 185, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, che ha novellato numerosi articoli della legge nazionale sulla concorrenza, n. 287/1990. Tale normativa ha, infatti, armonizzato ulteriormente – rispetto a quanto già avvenuto con il Regolamento CE n.1/2003 – profili sostanziali e procedurali (ad esempio, con riferimento allo strumento della clemenza) dell'*enforcement* delle norme di concorrenza UE da parte delle autorità di concorrenza facenti parte dell'*European Competition Network* (ECN), nonché rafforzato sensibilmente l'indipendenza, i poteri di indagine e sanzionatori delle autorità antitrust nazionali, ed anche gli strumenti di cooperazione ed assistenza tra di esse nell'ambito della rete ECN.

Ulteriori ambiti di intervento dell'Autorità per tutelare la concorrenza nel mercato, introdotti con normative specifiche, attengono alla repressione degli abusi di dipendenza economica che abbiano rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato; all'applicazione della normativa nazionale relativa al ritardo nei pagamenti; al potere di vigilanza sulla commercializzazione dei diritti sportivi; ai poteri consultivi previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di trasferimento delle radiofrequenze e di analisi dei mercati rilevanti dei prodotti e servizi relativi alle comunicazioni elettroniche; al potere di intervento sulle decisioni delle pubbliche amministrazioni inerenti la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già esistenti, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21*bis* della L. n. 287/1990¹¹.

Tutela del consumatore

Sin dal 1992 l'Autorità è stata chiamata dal legislatore a reprimere la pubblicità ingannevole. Dal 2000 l'Autorità ha il potere di valutare anche la pubblicità comparativa. La funzione di vigilanza è diventata più efficace nel 2005 con il riconoscimento del potere sanzionatorio all'Autorità. L'attuazione della Direttiva 2005/29/CE¹² ha ampliato ulteriormente le competenze dell'AGCM, introducendo la tutela contro tutte le pratiche commerciali scorrette delle imprese volte a falsare le scelte economiche del consumatore (quali le pubblicità

¹¹ D.lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, art. 5, c. 3.

¹² Direttiva 2005/29/CE 11 maggio 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ingannevoli, le omissioni di informazioni rilevanti o il ricorso a forme di indebito condizionamento). Per effetto del D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012¹³, l'Autorità, inoltre, può accertare la vessatorietà di clausole contrattuali inserite nei contratti con i consumatori e le pratiche commerciali scorrette poste in essere nei confronti delle microimprese estendendo conseguentemente l'ambito di competenza dell'Autorità. A partire dal 13 giugno 2014, l'Autorità vigila sul rispetto delle nuove norme sui diritti dei consumatori previste dalla Direttiva europea 83/2011/UE recepita con D.lgs. n. 21/2014¹⁴, ed in materia di divieto di discriminazione dei consumatori e delle microimprese basata sulla nazionalità o sul luogo di residenza¹⁵.

Per le violazioni accertate in materia di pratiche commerciali scorrette e violazione dei diritti dei consumatori l'Autorità può imporre sanzioni pecuniarie fino a 5 milioni di euro e diffidare le imprese dal continuare la propria attività illecita.

Un rafforzamento significativo della tutela consumeristica e dei compiti istituzionali dell'Autorità deriverà a breve dal recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. direttiva "omnibus"), adottata il 27 novembre 2019 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE volta a una più efficace applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Conflitto di interessi

La competenza in relazione al conflitto di interessi è stata attribuita all'Autorità dalla L. n. 215/2004, con la quale il Parlamento ha voluto assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico, evitando che possano assumere decisioni in situazioni di conflitto di interessi su materie rispetto alle quali sono direttamente o indirettamente portatori di interessi privati a discapito dell'interesse pubblico che deve essere perseguito. Tali situazioni si verificano, in ogni caso, quando vi sono attività od omissioni dettate da un vantaggio personale o patrimoniale del soggetto agente, a danno dell'interesse pubblico.

Al fine di scongiurare tale rischio, la predetta legge ha introdotto una serie di situazioni di incompatibilità che impongono una scelta tra l'incarico istituzionale ed altri ruoli rivestiti o funzioni svolte. L'Autorità ha, in particolare, il compito di ricevere le dichiarazioni dei soggetti interessati riguardanti le situazioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di svolgere la conseguente attività istruttoria finalizzata ad accertare il rispetto dei divieti.

¹³ D.L. n. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. "CrescitaItalia"), convertito con modificazioni dall'art. 1, c.1 L. n. 27/2012.

¹⁴ D.lgs. n. 21/2014 "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE".

¹⁵ Legge n. 161/2014 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis".

Rating di legalità

Ai sensi dell'art. 5ter del D.L. n. 1/2012 l'Autorità ha il compito di attribuire alle imprese che ne facciano richiesta il *rating* di legalità. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità, in raccordo con il Ministero della giustizia e Ministero dell'interno, procede alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un *rating* di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo i criteri e le modalità stabilite da apposito Regolamento adottato dall'Autorità¹⁶.

Il *rating* attribuito rileva in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

5. Il contesto interno: l'assetto organizzativo

L'**Autorità** è un organo collegiale composto dal Presidente e due Componenti, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Il Presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari in materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. La L. n. 287/1990 stabilisce che la durata della carica è settennale e non prorogabile; i membri dell'Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.¹⁷

Tra le novità normative più significative introdotte dal citato D. Lgs. n. 185/2021, ai fini del presente Piano Triennale, si segnalano, le seguenti: il rafforzamento dell'indipendenza dei membri dell'Autorità e dei dipendenti della stessa, nonché - al fine di evitare possibili conflitti d'interesse - la previsione di obblighi di astensione e incompatibilità successiva, tramite l'inserimento di specifiche disposizioni all'interno dell'art.10, quali un nuovo comma 3, con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, nonché l'integrazione del comma 7 dello stesso art. 10¹⁸.

¹⁶ “Regolamento attuativo in materia di Rating di legalità” adottato con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018. (come di recente modificato, con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020).

¹⁷ L. n. 287/1990, art. 10, comma 3, a cui la novella introdotta dal D.lgs. n.185/2021 - nel confermare il precedente dettato normativo - ha aggiunto garanzie sull'indipendenza dei membri dell'Autorità.

¹⁸ All'art. 10 è stato sostituito il comma 3 con il seguente: “3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi al corretto svolgimento dei loro compiti o al corretto esercizio dei poteri nell'applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE. I membri dell'Autorità possono essere sollevati dall'incarico solamente quando è

Il Presidente, dott. Roberto Rustichelli, si è insediato il 6 maggio 2019, successivamente alla nomina, avvenuta con determinazione congiunta dei Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 20 dicembre 2018. In data 15 maggio 2021, la dott.ssa Gabriella Muscolo ha cessato il suo mandato settennale come componente dell’Autorità.

Con determinazione del 18 gennaio 2022, adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è stato conferito l’incarico di Componente alla prof.ssa Elisabetta Iossa.

Nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’Autorità ha adottato il “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*”, che prevede la figura del **Capo di Gabinetto**, proposto dal Presidente e nominato dal Collegio tra soggetti appartenenti ai ruoli dell’Università, della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile, dell’avvocatura dello Stato o della dirigenza pubblica ed il cui incarico ha durata sino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Capo di Gabinetto sovrintende alla Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, all’Ufficio Stampa, all’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS), all’edizione di ogni pubblicazione a carattere scientifico, nonché all’attività della Direzione per gli Affari Giuridici e il Contenzioso; promuove, su indicazione del Presidente, la costituzione di gruppi di lavoro, anche con la partecipazione di esperti esterni, su tematiche di interesse dell’Autorità, svolge attività di supporto e verifica sulla Relazione Annuale e sulle Audizioni del Presidente, revisiona gli atti sottoposti alla firma del Presidente.

Il 22 marzo 2021, la dott.ssa Maria Tuccillo ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto dell’Autorità.

Per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, l’Autorità si avvale di una articolata struttura operativa, cui è preposto il **Segretario Generale**, nominato dal Ministro dello Sviluppo

applicata la pena accessoria di cui all'articolo 28 del Codice penale con sentenza passata in giudicato; in tali casi, il Collegio dell'Autorità informa i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza”.

Inoltre, sono stati aggiunti i seguenti commi: “3-bis. I membri e il personale dell’Autorità svolgono i loro compiti ed esercitano i loro poteri ai fini dell’applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne.

Essi non sollecitano né accettano istruzioni dal Governo o da altri soggetti pubblici o privati nello svolgimento dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri. I membri e il personale dell’Autorità si astengono dall’intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti o con l’esercizio dei loro poteri ai fini dell’applicazione della presente legge ovvero degli articoli 101 o 102 del TFUE.

3-ter. L’Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell’Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l’applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l’Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli.»;

Infine, al comma 7 dell’art.10, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«L’Autorità è indipendente nell’utilizzare la propria dotazione finanziaria”.

Economico su proposta del Presidente e scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed economiche, i dirigenti dell'Autorità e dello Stato.

Al Segretario Generale è attribuita l'attuazione dell'indirizzo dell'Autorità e la gestione amministrativa; assicura ai Componenti ogni collaborazione per tutto ciò che concerne lo svolgimento dei loro compiti.

Il Segretario Generale sovrintende al funzionamento degli uffici al fine di assicurarne il buon andamento, e ne risponde al Presidente. In particolare:

- a) coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere all'Autorità, controllando e valutando, anche avvalendosi del Vice Segretario Generale e dei Direttori Generali, l'attività dei dirigenti;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Autorità;
- c) salvo che non sia altrimenti disposto dall'Autorità, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Collegio e provvede alla verbalizzazione delle sedute;
- d) vigila sull'osservanza, da parte dei dipendenti, delle norme del Regolamento del personale e delle altre disposizioni di servizio;
- e) provvede alle spese necessarie per l'ordinaria gestione dell'amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri e i limiti fissati nel regolamento di contabilità e nelle delibere dell'Autorità.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2022 è stato nominato Segretario Generale il dott. Guido Stazi.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il Segretario Generale può essere coadiuvato dal **Vice Segretario Generale**, scelto dall'Autorità su proposta del Segretario Generale, preferibilmente tra i Dirigenti di livello più elevato.

La struttura organizzativa dell'Autorità è articolata in Direzioni Generali, Direzioni e Uffici, oltre a comprendere il Comitato per le Valutazioni Economiche e il *Chief Economist*.

Le **Direzioni Generali** sono strutture dirigenziali articolate in Direzioni e Uffici in relazione ai settori e funzioni di competenza.

Le Direzioni Generali sono tre:

- **Direzione Generale per la Concorrenza**, a sua volta articolata in cinque Direzioni quali: Direzione Energia e Industria di base, Direzione Comunicazioni, Direzione Credito, Poste e Turismo, Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti, Direzione Manifatturiero e Servizi;
- **Direzione Generale per la Tutela del Consumatore**, che si articola in tre Direzioni e precisamente:
Direzione A - Industria primaria, energia, trasporti e commercio;
Direzione B - Comunicazioni, finanza e assicurazioni, posta e immobiliare;

Direzione C - Industria pesante, chimica, farmaceutico e agroalimentare, meccanico e tessile, turismo e altri servizi;

- **Direzione Generale Amministrazione** che comprende la Direzione del Personale, la Direzione Acquisti e Affari Generali, la Direzione Bilancio e Ragioneria, la Direzione Risorse Informative e la Direzione Sicurezza Informatica.

Le **Direzioni** sono strutture dirigenziali che possono essere articolate in Uffici.

Le Direzioni istituite sono:


- Direzione Conflitto di interessi;
- Direzione *Rating* di Legalità;
- Direzione Rapporti Comunitari e Internazionali;
- Direzione per gli Affari giuridici e il contenzioso;
- Direzione Studi e analisi della legislazione;
- Direzione per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Gli **Uffici** sono articolazioni delle Direzioni Generali o delle Direzioni; quando sono strutture autonome, esse sono preposte allo svolgimento di attività di staff (come l'Ufficio Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, nonché l'Ufficio Stampa che rispondono al Capo di Gabinetto e coadiuvano direttamente il Presidente).

Il responsabile dell'unità organizzativa può designare, all'interno della stessa, responsabili di aree di attività in relazione a specifici settori o materie.

Le unità organizzative di cui risulta articolata l'Autorità svolgono primariamente il ruolo di uffici istruttori e/o proponenti rispetto all'atto finale di competenza del Collegio o del Segretario Generale, che lo adottano con propria deliberazione. Tale sistema assume particolare rilievo sotto il profilo della prevenzione della corruzione in quanto la definizione dell'esatto perimetro delle competenze dei vari uffici evita il rischio dell'accentramento in un unico soggetto della capacità di detenere le informazioni, elaborare soluzioni, orientare il potere decisionale.

La struttura organizzativa è rappresentata graficamente nell'organigramma sotto riportato, aggiornato al 1° aprile 2022.



5.1 Il personale

Il personale dell’Autorità è assunto attraverso concorso pubblico secondo rigorosi requisiti di competenza ed esperienza. Il processo di reclutamento del personale è stato oggetto di una generale razionalizzazione, ad opera del D.L. n. 90/2014 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari*” convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale siano gestite unitariamente tra le principali Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo¹⁹.

¹⁹ In applicazione della disciplina normativa richiamata è stata stipulata il 9 marzo 2015, la “*Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014*”.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Autorità può assumere anche personale con contratto di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato, e si avvale di personale in posizione di comando, e/o fuori ruolo, secondo contingenti definiti da specifiche norme²⁰. Al 31 dicembre 2021, il personale in servizio presso l'Autorità ammonta complessivamente a 273 unità. Di questi, 27 sono comandati da altre pubbliche amministrazioni e 12 sono assunti con contratto a tempo determinato.

Delle 273 unità in servizio, 182 appartengono alla carriera direttiva (24 dirigenti e 158 funzionari), 77 alla carriera operativa e 14 alla carriera esecutiva.

Alla medesima data del 31 dicembre 2021, 23 dipendenti dell'Autorità (di cui 19 unità appartenenti alla carriera direttiva e 4 unità alla carriera operativa) sono distaccati o comandati, in qualità di esperti, presso istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali.

6. I soggetti che dettano le strategie di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Le attività attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dalla vigente normativa possono essere pienamente svolte con la collaborazione e cooperazione degli organi di vertice, delle Direzioni e degli Uffici. Il sistema delineato dalla L. n. 190/2012 prevede, infatti, che nella definizione delle strategie in tema di prevenzione della corruzione siano coinvolti vari soggetti, con competenze chiaramente definite.

In particolare, visto il peculiare contesto organizzativo dell'Autorità, rivestono un ruolo di primaria rilevanza, per le rispettive competenze e ruoli, il Collegio ed il Segretario Generale.

6.1 Il Collegio

Quale organo di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa dell'Autorità, conformemente alla normativa vigente, il Collegio:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed assicura che egli disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- adotta, su proposta del RPCT, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- può chiamare il RPCT a riferire sull'attività e riceve la relazione annuale, predisposta dal RPCT, riportante i risultati dell'attività svolta.

²⁰ L. n. 215/2004 "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", art. 9; D.L. n. 68/2006 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante "Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie", art. 5; D.lgs. n. 145/2007 "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole", art. 8, c. 16.

6.2 Il Segretario Generale

La posizione di vertice ricoperta e le funzioni attribuite rendono la figura del Segretario Generale rilevante anche sotto il profilo delle azioni di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa. In particolare, il Segretario Generale:

- propone al Collegio eventuali modifiche organizzative ritenute necessarie per assicurare al RPCT il più efficiente esercizio delle funzioni e dei poteri, funzionale allo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività;
- assicura che i dirigenti e i responsabili di ufficio collaborino con il RPCT in fase di predisposizione del Piano, in fase di monitoraggio delle misure di prevenzione ed osservino le misure contenute nel PTPCT;
- vigila, esercitando il potere disciplinare conformemente al Regolamento del Personale dell'Autorità²¹, sul rispetto da parte di tutto il personale, alle prescrizioni del PTPCT.

6.3 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La legge anticorruzione prevede che ciascuna amministrazione nomini un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione, una posizione determinante e centrale.

Le funzioni attribuite al Responsabile sono definite nella legge n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013, e sono state interessate da alcuni cambiamenti ad opera del d.lgs. n. 97/2016 oltre a specifiche previsioni contenute nel d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, il d.lgs. n. 97/2016 ha previsto l'unificazione in capo ad un unico soggetto delle funzioni, prima separate, di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT), che pertanto ha assunto l'attuale denominazione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; il ruolo è stato complessivamente rafforzato, prevedendo che al RPCT fossero riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, disponendo eventuali modifiche organizzative per la piena realizzazione di tali finalità²².

Il RPCT occupa, nel sistema di prevenzione di fenomeni corruttivi all'interno dell'amministrazione una posizione determinante e centrale.

Più precisamente è chiamato a:

²¹ “Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'Ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”, adottato con delibera n.27374 del 10 ottobre 2018.

²² L. n. 190/2012, art. 1, c. 7. Il ruolo e le funzioni del Responsabile sono stati da ultimo precisate nel PNA2019, ed in particolare nell'Allegato 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”.

La L. 30 novembre 2017, n. 179” Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha attribuito un ruolo particolare al RPCT.

- predisporre in esclusiva, essendo vietato l'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione, il PTPCT e a proporlo, per l'adozione, all'organo di indirizzo;
- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ed indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare il personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare sull'osservanza del PTPCT, verificarne l'efficace attuazione e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso ove siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- trasmettere, entro il 15 dicembre di ciascun anno, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e provvedere alla pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;
- riferire sull'attività, nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o sia egli stesso a ritenerlo opportuno;
- provvede sulle istanze di accesso civico semplice nonché sulle istanze di riesame in materia di accesso civico generalizzato.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, con delibera n. 26614 del 24 maggio 2017²³, è stata istituita la Direzione per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

7. I soggetti che collaborano alle azioni di prevenzione della corruzione

La scelta organizzativa di massima trasparenza e condivisione della conoscenza del patrimonio informativo interno caratterizza il *modus operandi* dell'Autorità fin dalla sua istituzione e negli anni si è dimostrata particolarmente efficace in funzione di prevenzione del fenomeno corruttivo. La strategia dell'Autorità prevede l'interlocuzione di una pluralità di soggetti a cui sono attribuiti ruoli e responsabilità diverse, chiamati a partecipare, a vario titolo, alla realizzazione delle strategie in materia di prevenzione della corruzione.

I principali interlocutori del RPCT sono i Dirigenti – Direttori Generali e Direttori – e i Responsabili di Ufficio che per le rispettive competenze svolgono attività informativa nei

²³ Con la citata delibera è stato approvato il “Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di organizzazione e funzionamento dell'Autorità”, in vigore dal 1° giugno 2017, successivamente modificato con delibera n. 28145 del 4 febbraio 2020.

confronti del RPCT, partecipano al processo di gestione del rischio corruttivo, assicurano l'osservanza da parte del personale loro assegnato delle norme del Codice etico, prestando collaborazione al RPCT in fase di monitoraggio sulla corretta applicazione delle norme di comportamento; assicurano l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito dell'attività di *risk management*, coerentemente alla programmazione del PTPCT.

Il personale, che ricomprende tutti i soggetti che a vario titolo prestano la propria attività professionale presso l'Autorità:

- partecipa al processo di gestione del rischio nel momento della definizione delle misure di prevenzione;
- è tenuto ad osservare le misure contenute nel PTPCT²⁴;
- segnala al proprio Responsabile nonché al RPCT ogni situazione di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, e comunica ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;
- collabora con il RPCT ed assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima collaborazione nel reperimento e nella trasmissione dei dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (*infra* Sezione III).

Anche **i consulenti e collaboratori** a qualsiasi titolo dell'Autorità sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT, a conformare la propria condotta alle disposizioni del Codice etico e a segnalare situazioni di possibile illecito ed i casi di conflitto di interessi.

L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) dell'Autorità risponde al Capo di Gabinetto e coadiuva direttamente il Presidente. Verifica e valuta l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno e ne promuove il miglioramento. Svolge, inoltre, l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata alla verifica delle scelte operative effettuate per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Autorità. Nell'esercizio dei suoi compiti svolge il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; valida la *Relazione sulla performance* e ne assicura la visibilità con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità.

Nell'ambito delle azioni di prevenzione della corruzione, l'OVCS ha assunto un ruolo di rilievo a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 97/2016, che ha attribuito agli organismi indipendenti di valutazione nuove competenze soprattutto sotto il profilo di organo di raccordo tra le azioni di prevenzione della corruzione e le misure di *performance* individuali ed organizzative²⁵. A norma dell'art. 8bis della L. n. 190/2012, l'Organismo Indipendente di

²⁴ L. n. 190/2012, art. 1, c. 14: "(...) La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (...)".

²⁵ Cfr. PNA 2019, par. 9 "Il ruolo degli OIV", pag. 32 e ss.

Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della *Relazione sulla performance*, che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti strategico - gestionali e che nella misurazione e valutazione della *performance* si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Inoltre è chiamato a verificare i contenuti della Relazione annuale predisposta e trasmessa a cura del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. A tal fine, può chiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Per le specifiche funzioni svolte dall'OVCS in materia di trasparenza amministrativa si rimanda all'apposita sezione del presente Piano (*infra* Sezione III).

Nell'ambito delle misure organizzative di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, riveste particolare importanza l'individuazione, da parte di ciascuna amministrazione, del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati identificativi della stazione appaltante (Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante - RASA) nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012²⁶. Il nominativo del RASA deve essere inserito nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ed indicato nel PTPCT²⁷.

Conformemente alle suddette disposizioni, si rappresenta che nel 2021 le funzioni di RASA sono state conferite alla dott.ssa Antonietta Messina.

SEZIONE II - LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

8. Gli interventi per la riduzione del rischio di corruzione: le misure di prevenzione

Il sistema di azioni finalizzate a prevenire fenomeni corruttivi si traduce nella previsione di specifiche attività definite "misure di prevenzione della corruzione".

Sotto il profilo applicativo le misure di prevenzione si distinguono in due categorie:

- **misure generali**, previste dalla L. n. 190/2012, dunque con valenza legale e pertanto obbligatoria, nonché di portata trasversale sull'amministrazione;
- **misure specifiche**, elaborate a livello decentrato da ciascuna amministrazione, intese come misure organizzative ed attività ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. L'individuazione delle misure specifiche richiede una valutazione della rischiosità, dunque l'adozione di un sistema di gestione del rischio che permette di individuare rischi di corruzione specifici da contrastare

²⁶ D.L. n. 179/2012 "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della Legge n. 221/2012 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*".

²⁷ Cfr. PNA 2019, parte IV, par. 8, pag. 104 e ss.

con misure *ad hoc*, rispondenti al peculiare contesto organizzativo di ciascuna amministrazione (cd. attività di *risk management*)²⁸.

9. Le misure di prevenzione generali

Le misure di prevenzione generali attuate dall’Autorità, compatibilmente con il proprio ordinamento, le funzioni e l’organizzazione, sono rappresentate nel presente paragrafo. Al fine di contestualizzare le misure alla specifica realtà dell’Autorità, per ciascuna di esse è offerto un sintetico quadro introduttivo a cui segue la descrizione delle modalità di attuazione ed un sintetico consuntivo dell’anno 2021 e 2022, fino all’adozione del presente Piano.²⁹

Per una più completa rappresentazione si rimanda alla Relazione annuale del RPCT, predisposta a norma della L. n. 190/2012, art. 1, comma 14 e pubblicata sul sito internet istituzionale, nella Sezione “*Autorità trasparente – Altri contenuti - corruzione*”.

9.1 La trasparenza

La trasparenza rappresenta uno dei più importanti strumenti posti a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

La trasparenza - come descritto più nel dettaglio nella sezione III - assume una connotazione del tutto “trasversale” e, nel delinearsi quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, svolge un significativo ruolo di prevenzione e di contrasto ai fenomeni corruttivi e promuove l’integrità nelle Pubbliche Amministrazioni.

In tale ambito si inserisce, infatti, la portata più incisiva dell’intervento normativo dettato dalla legge delega n. 190/2012 e, dal decreto attuativo, d.lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (cd. decreto trasparenza), che ha esteso ulteriormente la portata della trasparenza amministrativa. Essa è pertanto da annoverare tra le misure di prevenzione generali in quanto strumentale alla prevenzione della corruzione, alla promozione dell’integrità e della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica.³⁰ Gli stessi principi sono stati confermati anche dalla sentenza 2 aprile 2020, n.10 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con riferimento all’istituto dell’accesso civico generalizzato.

²⁸ Sulla distinzione delle misure di prevenzione, cfr. PNA2019, Parte III, “*Premessa*”, pag. 35.

²⁹ L’opportunità di dar conto dei risultati del monitoraggio effettuato dal RPCT sull’attuazione delle misure di prevenzione anche nel PTPCT è confermata nel PNA2019, Allegato 1, par. 6.1 ed era stata prevista già nell’Aggiornamento al PNA 2015.

³⁰ Sul tema della trasparenza come forma di prevenzione dei fenomeni corruttivi e strumento di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione, v. R. Chieppa, “*L’esperienza dell’AGCM*”, in “*Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob*”, p. 56 ss.

Il principio di trasparenza si pone, anche, quale strumento necessario per favorire una efficiente gestione economico-finanziaria e organizzativa dell'Amministrazione, essenziale per rafforzare l'*accountability* nel management pubblico.

Adempiendo alle previsioni del d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act - FOIA*)³¹, intervenuto a modificare alcune disposizioni del d.lgs. n. 33/2013, le azioni precipuamente finalizzate alla trasparenza – originariamente previste in apposito documento denominato “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)” - sono state incluse nel presente Piano, nella Sezione III “Trasparenza”.

9.2 Il Codice etico del personale dell'Autorità

L'AGCM, sin dal 1995, si è dotata di una disciplina speciale contenuta nel “*Codice etico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*”, da ultimo modificato con delibera del 13 giugno 2018, n. 27208.

Il Codice etico costituisce uno dei principali strumenti di prevenzione in quanto diretto a favorire la diffusione di comportamenti ispirati a livelli di legalità ed etica. Rappresenta, inoltre, una misura che opera in modo trasversale all'interno dell'amministrazione in quanto le norme da esso previste si applicano ad un vasto ambito di soggetti, precisamente a tutto il personale di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, nonché a coloro che siano titolari di un rapporto di consulenza. Le norme del Codice si applicano anche al Presidente, ai Componenti, al Capo di Gabinetto, al Segretario generale. Gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

I principi generali di comportamento che connotano il Codice etico richiedono al dipendente di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'art. 97 della Costituzione. Il personale che opera a qualunque titolo in Autorità è tenuto a svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della funzione, della posizione o dei poteri di cui è titolare; deve rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, lealtà, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, riservatezza, equità e ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il Codice etico richiama stringenti obblighi di riservatezza che obbligano a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio, non divulgare informazioni

³¹ D.lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

riservate attinenti ai procedimenti istruttori, evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Sono inoltre previste norme a garanzia dell'imparzialità, nonché precisi obblighi di comportamento in caso di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e stringenti vincoli sullo svolgimento di attività extra – istituzionali (v. *infra*).

Sono previste anche particolari norme di condotta sull'accettazione di regali o altre utilità e particolari obblighi per i Dirigenti ed i responsabili d'ufficio³². Inoltre, in considerazione dell'alto livello di rischiosità dell'area dei contratti pubblici, i dipendenti o i dirigenti che concludono, per conto dell'Autorità, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione o che partecipino all'adozione di decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, sono assoggettati a particolari obblighi di comunicazione, informazione e di astensione in situazioni di conflitto di interessi. Una specifica disposizione (art. 14) è dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza: il dipendente deve rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e in particolare le prescrizioni contenute nel PTPCT, deve prestare la sua collaborazione al Responsabile e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico e per conoscenza al RPCT eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. Il dipendente inoltre assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice etico integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare (art. 16).

Il Codice etico è stato oggetto di alcune modifiche nel 2018, finalizzate ad agevolare l'attività di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi cui il RPCT è preposto. L'applicazione delle disposizioni più recentemente modificate ha avuto un positivo riscontro sotto il profilo di una maggiore efficienza del flusso di informazioni, la cui utilità rileva per l'attività di controllo che il RPCT effettua sull'adempimento delle norme del Codice.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono state rilevate violazioni delle norme comportamentali del vigente codice etico.

³² Rispettivamente art. 9 “Regali o altre utilità” e art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti e i responsabili d'ufficio”.

9.3 Le misure volte a garantire l'imparzialità soggettiva dei dipendenti e l'attuazione da parte dell'Autorità

La L. n. 190/2012 ha introdotto una serie di nuovi adempimenti ed istituti finalizzati a garantire l'imparzialità della condotta del dipendente pubblico che, ove intaccata da interessi di natura privata, potrebbe essere causa di situazioni di conflitto di interessi, oltreché di soggetti esterni che vengono, a vario titolo, a contatto con l'amministrazione.

Tra le principali cause di *maladministration* considerate dalla legge anticorruzione vi è, infatti, il conflitto di interessi, inteso quale qualsiasi situazione in cui venga minato, nell'ambito dello svolgimento di funzioni pubbliche, il corretto agire amministrativo violando il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito all'art. 97 della Costituzione. Al fine di contrastare tale fenomeno, sia sotto il profilo di situazioni concrete che a livello potenziale, la L. n. 190/2012 reca varie disposizioni che hanno inciso su molteplici aspetti relativi a situazioni in cui possono trovarsi sia il personale interno sia soggetti esterni all'amministrazione.

Al fine di marginalizzare il verificarsi di casi di conflitto di interessi, sono state previste norme *ad hoc* relative al sistema autorizzatorio per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, al conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione, al conferimento di particolari incarichi (commissari di concorso per il reclutamento del personale, commissari di gara nelle procedure di acquisizioni, incarichi relativi alla gestione di risorse finanziarie), e alle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di particolari incarichi presso le pubbliche amministrazioni ed enti privati in regime di controllo pubblico³³. A queste si aggiunge la misura della rotazione del personale che, pur mantenendo l'originaria natura di misura organizzativa, ha acquistato ulteriore valore di misura di prevenzione.

Con riferimento alle situazioni sopra esposte, l'Autorità ha adottato misure *ad hoc*, specificate nei paragrafi che seguono.

9.3.1. Le norme comportamentali di contrasto al conflitto di interessi

Con particolare riferimento alle norme finalizzate al trattamento del rischio di conflitto di interessi, il Codice etico prevede all'art. 6 "*Conflitti di interessi, obblighi di comunicazione e di astensione*", una speciale e specifica disciplina delle varie situazioni di conflitto di interessi che, ove sussistenti, comportano a carico del dipendente obblighi di comunicazione e di astensione.

³³ La tipizzazione di situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice è stata introdotta dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

Più precisamente il dipendente, sia all'atto dell'assegnazione all'ufficio che nello svolgimento dell'incarico, deve informare il proprio responsabile dell'ufficio, l'amministrazione e per conoscenza il RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando se egli, il coniuge, il convivente, il parente o affine entro il secondo grado abbiano ancora rapporti finanziari con i suddetti soggetti, e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Inoltre, è fatto obbligo al dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che interferiscono con prerogative personali e familiari di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti *“dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*. Il Codice etico ripropone le situazioni di conflitto già tipizzate dal legislatore nell'art. 51 c.p.c., nonché la norma di natura residuale che impone di astenersi *“in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza”*. Ove ricorrano le predette situazioni, il dipendente deve darne comunicazione, mediante modulistica appositamente predisposta, al responsabile dell'ufficio e per conoscenza al RPCT. Il responsabile dell'ufficio decide sull'astensione, previa informativa al Segretario Generale, che può fare motivata richiesta al dipendente di fornire ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale. Il dipendente è tenuto a comunicare all'amministrazione e per conoscenza al RPCT le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio presso cui presta servizio o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

In base al Codice etico (art. 16), le violazioni alle disposizioni suesposte costituiscono, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità penali, civili, amministrative o contabili, illecito disciplinare accertato all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Come dianzi indicato, il D.lgs. n. 185/2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha novellato l'art.10 della L. n.287/90, tra l'altro, aggiungendo i commi 3-bis e 3-ter che – al fine di evitare possibili conflitti di interesse – prevedono obblighi di astensione e incompatibilità successive.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono state rilevate violazioni alle norme sul conflitto di interessi.

9.3.2 Lo svolgimento di attività extra istituzionali e le misure di prevenzione adottate

Il regime delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti rappresenta un importante istituto a presidio del buon andamento dell'azione amministrativa, volto ad evitare il rischio di conflitto di interessi potenzialmente sussistente

tra l'attività svolta ed eventuali interessi contrapposti derivanti dall'attività extra - istituzionale.

La legge istitutiva dell'Autorità prevede un regime di incompatibilità assoluta per il Presidente ed i Componenti, che a norma dell'art. 10 *“non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato”*.³⁴

Con riferimento ai dipendenti, la disciplina relativa allo svolgimento di attività o all'attribuzione di incarichi extra-istituzionali è particolarmente rigorosa, in ragione dell'importanza di assicurare l'assoluta imparzialità e trasparenza dell'operato.

La L. n. 287/1990 prevede che, con riferimento al personale in servizio presso l'Autorità, è *“in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.”*⁴⁷

Inoltre, la disciplina interna all'Autorità, vale a dire il *“Testo unico consolidato delle norme concernenti il Regolamento del personale e l'Ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”* (Delibera AGCM 10 ottobre 2018, n.27374), all'art. 7 *“Divieti e incompatibilità”*, vieta ai dipendenti di rivestire altri impieghi o uffici, esercitare qualunque professione, svolgere attività di collaborazione presso enti pubblici o privati. Può essere eccezionalmente consentito, per un tempo determinato, che il dipendente eserciti attività di studio, ricerca ed insegnamento su argomenti di interesse dell'Autorità, le quali non incidano negativamente sul servizio di istituto. La norma prevede un preciso iter autorizzatorio che il dipendente è chiamato a rispettare, dettagliato in specifici ordini di servizio del Segretario Generale. In ogni caso, è vietato svolgere ogni attività comunque contraria alle finalità dell'Amministrazione o incompatibile con i doveri d'ufficio.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono emerse violazioni dei divieti stabiliti *ex lege* né casi di svolgimento, senza la preventiva necessaria autorizzazione, di attività extra istituzionali.

9.3.3 L'attuazione della disciplina sulla inconfiribilità e le incompatibilità per particolari incarichi

Al fine di scongiurare ipotesi di conflitto tra le funzioni pubbliche e interessi privati derivanti da altre posizioni ricoperte da soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice è stato emanato, in base alla delega prevista dalla L. n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi*

³⁴ L. n. 287/1990, art. 10, comma 3.

⁴⁷ L. n. 287/1990, art. 11, comma 3.

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il sistema normativo introdotto dal decreto prevede che le amministrazioni che conferiscono incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice, debbano effettuare controlli finalizzati ad accertare la insussistenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei soggetti interessati.

In particolare, l'**inconferibilità** è da intendersi come una causa preclusiva, permanente o temporanea, al conferimento di un incarico dirigenziale e amministrativo di vertice a coloro che:

- abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione³⁵;
- abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- siano stati componenti dell'organo di indirizzo.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. L'insussistenza della situazione di inconferibilità richiede un accertamento preliminare al conferimento dell'incarico e la presentazione, da parte dell'interessato, di un'apposita dichiarazione, la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

L'**incompatibilità** comporta l'obbligo, per il soggetto a cui viene conferito l'incarico, di scegliere a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo. L'interessato deve presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. In caso di svolgimento di uno degli incarichi previsti dalle norme di cui al d.lgs. n. 33/2013 in situazioni di incompatibilità, è prevista la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto decorsi quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità da parte del RPCT. A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge incompatibili tra loro³⁶.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013, i titolari degli incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali dell'Autorità rilasciano una

³⁵ Reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. A norma del d.lgs. n. 39/2013, art. 3, c. 7, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna.

³⁶ L'art. 20, comma 5 prevede che la dichiarazione mendace, accertata dall'amministrazione che conferisce l'incarico, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di incarichi per un periodo di cinque anni.

dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità previste dal decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute. In permanenza dell'incarico, gli interessati presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità. Le dichiarazioni risultano sul sito istituzionale – sezione “Autorità trasparente” – nelle sottosezioni riferite ai singoli profili connessi alla tipologia di incarico conferito.

Il RPCT vigila sulla corretta applicazione della misura e verifica la pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, anche in occasione della rotazione del personale (cfr. *infra*) o della conferma di incarichi, non sono state ravvisate situazioni di inconferibilità o incompatibilità, né alcuna criticità, e sono state acquisite le predette dichiarazioni.

9.3.4 Le misure di prevenzione in fase di formazione di commissioni ed in fase di conferimento di incarichi d'ufficio

La L. n. 190/2012 ha aggiunto all'impianto normativo del d.lgs. n. 165/2001 l'articolo 35*bis* rubricato “*Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*” che prevede la preclusione del conferimento di specifici incarichi a coloro che risultano essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale³⁷.

Pur essendo l'ambito applicativo della norma circoscritto alle amministrazioni previste all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dunque non riferibile all'Autorità, in considerazione della *ratio* sottesa alla disciplina, l'AGCM attua le misure sopra indicate al momento della formazione di commissioni di selezione di personale o per la scelta del contraente nelle procedure di affidamento, nonché al momento del conferimento di incarichi di responsabilità di Uffici.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono state rilevate criticità applicative in relazione alla predetta misura.

9.3.5 Le misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Un ulteriore strumento di prevenzione di fenomeni corruttivi è costituito dal regime delle incompatibilità successive.

In merito, si rileva che per i membri ed i funzionari dell'Autorità trova applicazione esclusivamente la disciplina speciale prevista dal comma 3 ter dell'art. 10, della legge 10

³⁷ Delitti contro la pubblica amministrazione.

ottobre 1990, n. 287, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 185.

Questa disposizione, come anticipato, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che tratta, fra l'altro, proprio il tema dell'indipendenza dei membri e dei funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato presenti nei vari Stati Membri, con l'obiettivo di garantire una tutela anche nel settore dei potenziali conflitti di interessi.

L'art. 4, lett. c) della direttiva, in particolare, impone agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale ai sensi della quale i funzionari delle Autorità garanti della concorrenza e del mercato nazionali *“si astengano dall'intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei loro compiti e/o con l'esercizio dei loro poteri ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE e siano soggetti a procedure volte ad assicurare che, per un periodo ragionevole dopo la cessazione delle loro funzioni, si astengano dal trattare procedimenti istruttori che possano determinare conflitti di interessi”*.

In attuazione di questa disposizione di armonizzazione, il legislatore nazionale, con l'adozione del d. lgs. n. 185 del 2021, ha inserito nel corpo dell'articolo 10 della legge n. 287/1990 il seguente comma 3-ter: *“L'Autorità adotta e pubblica un codice di condotta per i propri membri e il proprio personale, che include disposizioni in materia di conflitto di interessi e le relative sanzioni. I membri e il personale dell'Autorità, per i tre anni successivi dalla cessazione delle loro funzioni, non possono essere coinvolti in procedimenti istruttori riguardanti l'applicazione degli articoli 101 o 102 TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge di cui si sono occupati durante il loro rapporto di lavoro o incarico presso l'Autorità. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli”*.

In tema di conflitto d'interesse, anche potenziale, e di incompatibilità successiva, dunque, ai componenti e al personale dell'Autorità trova applicazione la norma contenuta al comma 3-ter dell'art. 10 della n. 287/1990, siccome norma speciale, dedicata espressamente ed in via esclusiva all'Autorità.

Inoltre, l'Autorità ha adottato una specifica misura per combattere situazioni di *pantouflage* nell'ambito delle procedure di acquisto, inserendo apposita clausola nel patto di integrità che ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere in occasione di procedure indette da AGCM.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono state rilevate violazioni.

9.3.6 La rotazione del personale

La L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale

dell'Amministrazione (SNA) i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione dei dirigenti e funzionari. La previsione di un sistema di alternanza dei professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure è stata ritenuta una misura organizzativa idonea a mitigare l'eventualità che possano crearsi rapporti e relazioni tra il dipendente pubblico che svolge medesime attività per lunghi periodi ed i soggetti che vengono a contatto con l'amministrazione.³⁸

La finalità della misura è quella di ridurre, attraverso l'alternanza nelle posizioni con maggiori responsabilità decisionali, la probabilità che si verifichino situazioni di privilegio, collusione o, più semplicemente, relazioni privilegiate tra personale dell'amministrazione e soggetti esterni ed evitare che possano consolidarsi determinate posizioni nella gestione diretta di attività più rischiose sotto il profilo della corruzione, correlate alla circostanza che lo stesso dipendente si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti.

L'Autorità, nel proprio "Piano di rotazione degli incarichi", ha definito i criteri generali atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, che tiene conto delle peculiari funzioni e della specifica *expertise* professionale (in taluni settori piuttosto elevata e non agevolmente fungibile) dei dipendenti incaricati di svolgere le attività maggiormente esposte a rischio.

La rotazione trova applicazione considerando altresì il necessario contemperamento con il principio di continuità dell'azione amministrativa che implica la necessità di garantire la valorizzazione delle professionalità acquisite dai dipendenti in specifici ambiti di attività in modo da soddisfare l'irrinunciabile principio di efficienza.

Nel corso dell'anno 2021, l'Autorità ha dato ampio ricorso all'istituto della rotazione del personale con particolare riferimento alle posizioni dirigenziali, nonché relativamente alle posizioni di funzionari e collaboratori. Detta rotazione ha infatti coinvolto complessivamente 40 unità di personale di cui:

- 6 con qualifica di Dirigente;
- 20 con qualifica di funzionario (di cui 5 con incarico di Responsabile di Direzione/Ufficio);
- 14 con qualifica di impiegato.

9.4 Le misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)

La L. n. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento uno specifico strumento di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*) di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

³⁸ Cfr. PNA 2019, parte III, par. 3 "PTPCT e rotazione "ordinaria", pag. 74 e ss. All'argomento è dedicato l'Allegato 2 al PNA 2019, "La rotazione "ordinaria" del personale".

In tal modo, l'istituto del *whistleblowing* ha assunto la peculiare caratteristica di misura di prevenzione della corruzione, in quanto strumento inteso ad agevolare l'emersione di illeciti o situazioni di *mala administration*.

La disciplina è stata poi modificata dalla L. n. 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*”. La disciplina prevede che il dipendente pubblico che segnala al RPCT, all'ANAC o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, nell'interesse della salvaguardia dell'integrità della pubblica amministrazione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere, per effetto della segnalazione, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro. La tutela è garantita nei confronti dei dipendenti pubblici, che secondo il più recente disposto normativo sono da intendersi sia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, sia i dipendenti degli enti di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, tra cui sono annoverati anche i dipendenti dell'Autorità. L'ambito applicativo della disciplina si estende anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica ed ai collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione³⁹.

Il sistema di tutela non trova applicazione nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza non definitiva, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Importanti chiarimenti in materia sono stati forniti recentemente dall'ANAC con le “*Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (c.d. Whistleblowing)*”, adottate con delibera n.469 del 9 giugno 2021, che tengono conto dei principi espressi dalla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019⁴⁰, in corso di recepimento⁴¹.

Tali “Linee Guida”, tra l'altro, dettano specifici indirizzi, in relazione, ai seguenti profili: 1) ambito di applicazione, sia, rispetto ai soggetti (P.A. ed Enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, che, ai soggetti beneficiari del regime di tutela del c.d. *whistleblower*; 2) principi

³⁹. Sul potere sanzionatorio conferito all'ANAC, cfr. L. n. 179/2017, art. 1, c. 6.

⁴⁰ La Direttiva (UE) 2019/1937, rispetto all'attuale normativa nazionale, prevede un ambito soggettivo di applicazione (ossia il novero di segnalanti, quale definito dall'art. 4 della Direttiva stessa) più ampio rispetto a quello della legge italiana, comprendendo, ad esempio, anche coloro che svolgono tirocini, i volontari, coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non è ancora incominciato e a tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. Le misure di protezione si estendono, poi, anche ai c.d. “facilitatori” (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei *whistleblowers*.

⁴¹ Cfr. l'art.23 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

di carattere generale sulle modalità di gestione, preferibilmente in via informatizzata, delle segnalazioni, il ruolo del RPCT, e le procedure da seguire per la trattazione delle stesse segnalazioni; 3) procedure seguite da ANAC nell'esercizio del potere sanzionatorio previsto dal disposto dell'art. 54-bis, co 6, D. Lgs n. 165/2001. A tale riguardo, va rilevato che con delibera n. 690 del 1° luglio 2020 è stato emanato il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC.

Attuazione della misura

L'Autorità ha istituito un apposito account per le segnalazioni, il cui unico destinatario è il RPCT. La casella di posta accetta unicamente segnalazioni che provengano da soggetti identificabili, escludendo pertanto la ricezione di segnalazioni da account di struttura, che non permettono la identificazione del soggetto. Le segnalazioni possono essere effettuate mediante un modello appositamente predisposto che deve essere sottoscritto ed allegato alla mail di trasmissione.

Nel modulo sono riportati i dati che identificano il segnalante, il soggetto/i soggetti segnalati nonché una descrizione circostanziata del fatto oggetto della segnalazione e delle circostanze in cui si è venuti a conoscenza dello stesso.

L'attuazione della predetta misura è coerente pienamente con la *ratio legis* in quanto riesce a coniugare la tutela della riservatezza del "whistleblower" con la sicurezza della ricezione delle segnalazioni provenienti da *account* di struttura, che consentono l'identificazione del soggetto.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non sono pervenute al RPCT segnalazioni da parte di *whistleblowers*.

9.5 La formazione del personale sui temi di etica e legalità

La formazione del personale è considerata tra i più rilevanti strumenti di prevenzione della corruzione in quanto rappresenta il mezzo maggiormente idoneo a rendere più consapevoli coloro che svolgono a vario titolo attività nell'ambito dell'amministrazione, delle norme da applicare e dei comportamenti corretti da adottare nello svolgimento delle funzioni istituzionali. Sotto tale profilo l'attività formativa è strumentale a prevenire ed evitare situazioni di corruzione, nonché favorire l'emersione di illeciti o di *malagestio*.

In particolare, la L. n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni centrali definiscano procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione⁴².

⁴² L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b).

Attuazione della misura

L'Autorità ha organizzato sin dai primi anni di attuazione delle attività di prevenzione della corruzione specifiche attività formative. A tal fine, si è avvalsa delle competenze e della collaborazione della SNA nei primi anni di applicazione della disciplina. Dal 2018 le attività di formazione in tema di etica e legalità sono svolte dalla stessa Autorità, mediante seminari di approfondimento organizzati dal RPCT.⁴³ In particolare, nel 2019 è stata effettuata una sessione formativa a livello specifico e di aggiornamento sugli obblighi di trasparenza, con un focus sulle *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, indirizzata alle risorse umane assegnate alle unità organizzative coinvolte nel processo di flusso finalizzato alla pubblicazione obbligatoria delle informazioni ex d.lgs. n. 33/2013.

Nel 2020, le programmate attività formative sono state rinviate a causa della pandemia in corso.

Nel 2021 in Autorità è stato svolto un seminario formativo sulle novità introdotte dal citato D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 185, che - come detto - ha novellato la legge istitutiva, tra l'altro, rafforzando l'indipendenza dei membri e dei dipendenti dell'Autorità, nonché introducendo la previsione di obblighi di astensione e incompatibilità successiva, con l'esplicita previsione normativa di un codice etico e di poteri sanzionatori, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

L'ulteriore attività formativa, programmata per la seconda metà del 2021, sull'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019-2021 e sul Piano Integrato Attività e Organizzazione P.I.A.O. (introdotto dall'art. 6, del DL n.80/2021, convertito dalla L. 113/2021) è stata differita al 2022, in attesa anche dei decreti attuativi del P.I.A.O., la cui adozione è stata recentemente prorogata dal DL 30 dicembre 2021 n.228 (c.d. decreto Mille-Proroghe).

Inoltre, è già stata programmata per il 2022, a seguito dell'adozione del presente Piano, una specifica attività di formazione e aggiornamento per tutti i dipendenti ad opera del RPCT.

9.6 I patti di integrità negli affidamenti

La L. n. 190/2012 ha previsto che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara⁴⁴. Lo strumento dei patti di integrità è stato sviluppato da *Transparency International* e si caratterizza per essere un deterrente contro la corruzione in un ambito, quello degli appalti pubblici, considerato tra

⁴³ Sotto tale profilo, il PNA 2019 sottolinea l'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house (Parte III, par. 2 *“PTPCT e formazione”*, pag. 72 e ss.)

⁴⁴ L. n. 190/2012, art.1, c. 17.

i settori maggiormente esposti al rischio corruttivo. La misura è stata da sempre approfondita sotto il profilo applicativo nei PNA, e la sua rilevanza tra le azioni di prevenzione di fenomeni corruttivi è stata confermata nel PNA2019.⁴⁵ Ad ulteriore rafforzamento della misura, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre 2015, causa C-425/14, in cui è stato affermato che *“la previsione dell’obbligo di accettazione di un protocollo di legalità appare idonea a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell’aggiudicazione di appalti. Inoltre, poiché tale obbligo incombe su qualsiasi candidato od offerente indistintamente, lo stesso non viola il principio di non discriminazione (punto 28)”*.

Attuazione della misura

L’Autorità ha adottato sin dall’agosto 2018 un Patto di integrità che trova applicazione per tutte le procedure selettive di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, (per importo pari o superiore a 5000,00 euro, iva esclusa), e che viene sottoscritto con l’operatore economico che concorre alla procedura selettiva indetta da AGCM. Il Patto stabilisce la reciproca obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/ o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. La sottoscrizione è obbligatoria ed è contestuale alla presentazione dell’offerta; è parte integrante e sostanziale del contratto stipulato a conclusione della procedura di aggiudicazione.

La firma del Patto di integrità costituisce per l’operatore economico concorrente condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara, e lo vincola a vigilare affinché gli impegni assunti con il Patto siano osservati da tutti i propri collaboratori e dipendenti, nell’esercizio dei compiti loro assegnati. Il Patto di integrità, inoltre, impegna direttamente l’operatore economico al rispetto di specifici doveri direttamente correlati alle azioni di prevenzione della corruzione. La violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità potrà comportare le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o revoca dell’aggiudicazione;
- risoluzione di diritto del contratto stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatti salvi, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno e l’applicazione di eventuali penali;
- escussione della cauzione provvisoria o definitiva;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’Autorità per i successivi tre anni.

⁴⁵ Cfr. PNA 2019, Parte III, par. 1.9 *“I patti d’integrità”*, pag. 70 e ss.

Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto.

Nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, non si sono registrate criticità nell'applicazione della misura, né casi di esclusione dalle procedure di affidamento o di risoluzione del contratto derivanti dalla violazione del patto di integrità.

9.7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Tra gli strumenti di prevenzione dei fenomeni di *mala gestio* e funzionali alla trasparenza dell'azione amministrativa, da sempre, l'Autorità ha posto particolare attenzione al canale comunicativo e alla pianificazione di adeguate misure di sensibilizzazione della collettività finalizzate alla diffusione e promozione della cultura della legalità. Negli ultimi anni questo aspetto è stato rafforzato in prima istanza con l'implementazione del sito internet istituzionale e successivamente, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, con l'introduzione dell'apposita Sezione "Autorità Trasparente" quale principale canale informativo per le informazioni più direttamente connesse alle attività di prevenzione della corruzione, oltre a rappresentare il principale strumento di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza (*infra* Sez. III).

Il portale istituzionale dell'Autorità è stato oggetto di progressivi miglioramenti anche per rendere più agevole l'accesso alle molteplici informazioni trasmesse all'utenza, è stato strutturato in modo che fosse più immediato l'accesso alle informazioni in base agli ambiti di competenza (Tutela della concorrenza, Tutela del consumatore, *Rating* di legalità, Conflitto di interessi), più precisamente riferite alle procedure istruttorie in corso e a quelle concluse, con possibilità di prendere visione dei provvedimenti conclusivi adottati dall'Autorità.

Il portale contiene inoltre un'apposita sezione "*segnala on line*", al fine di agevolare la partecipazione attiva del consumatore permettendo, tramite molteplici canali, di segnalare illeciti in ambito di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevoli e comparative illecite. L'Autorità ha, inoltre, da tempo introdotto anche un numero verde per rendere più agevole il contatto telefonico. La partecipazione attiva dell'utenza è agevolata anche con lo strumento della consultazione pubblica di atti o documenti.

Un ulteriore strumento informativo e di diffusione delle informazioni è rappresentato dal Bollettino, pubblicato a cadenza settimanale ed al quale è dedicata apposita sezione nella *home page* del sito istituzionale.

Numerose sono state nel corso degli anni le campagne informative volte a sensibilizzare gli utenti in merito all'attività istituzionale dell'Autorità.

In tale contesto si inserisce anche la Campagna di comunicazione "*Conviene saperlo*", del 2020-2021, curata dall'Autorità insieme al Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e rinvenibile sul sito dedicato, su Radio, Tv e sui canali social dell'Antitrust (Twitter, Facebook, Youtube e Instagram), al fine di promuovere le attività svolte per la tutela dei diritti dei

consumatori rispetto a pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie e pubblicità ingannevole.

I risultati della predetta campagna che ha, anche, riguardato i concorsi per le scuole e l'attività per le PMI, sono stati diffusi nel corso di un convegno organizzato il 4 novembre 2021 presso l'Auditorium Parco della Musica. L'efficacia della campagna è emersa anche dall'incremento notevole del numero di segnalazioni pervenute all'Antitrust: dalle 12.798 medie all'anno per il periodo 2016-2020 alle 16.445 tra il 24 novembre 2020 e il 17 ottobre 2021. L'Autorità, in relazione al rapporto fra concorrenza e sostenibilità, promuoverà ulteriori iniziative di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle imprese, riguardanti anche le tematiche del *greenwashing*.

10. Le misure di prevenzione specifiche

La L. n. 190/2012 prevede che il PTPCT fornisca una “*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione*” con indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio⁴⁶.

A tal fine, ciascuna amministrazione è chiamata ad effettuare una complessa attività di analisi e valutazione dei fenomeni corruttivi potenzialmente ascrivibili alle attività svolte, al fine di programmare misure di prevenzione *ad hoc*, che pertanto sono definite misure di prevenzione “specifiche”.

L'identificazione delle misure di prevenzione rappresenta l'ultima fase del sistema di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*), inteso quale insieme delle attività coordinate per favorire “*il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.*”⁴⁷ Nell'ambito della prevenzione dei fenomeni corruttivi, la gestione del rischio di corruzione diventa pertanto lo strumento che le amministrazioni sono chiamate ad adottare per la riduzione della probabilità che il rischio di corruzione, riferito alle singole attività svolte, si verifichi. L'analisi di gestione del rischio corruttivo si pone in linea di continuità con gli obiettivi strategici posti dall'Autorità, in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, volti ad attuare la reingegnerizzazione dei processi organizzativi e ad implementare l'informatizzazione dell'intero ciclo di gestione dei rischi corruttivi, anche nell'ottica di favorire lo snellimento, l'ottimizzazione e il tempestivo aggiornamento delle azioni mitigative.

⁴⁶ L. n. 190/2012, art. 1, c. 5, lett. a).

⁴⁷ Cfr. PNA2019, Allegato 1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”, par. 1 “*Premessa*”, pag. 5.

11. Il processo di gestione del rischio corruttivo (cd. *corruption risk management*)

Al fine di elaborare e programmare le misure di prevenzione specifiche, è necessario svolgere una serie di attività che definiscono il processo di gestione del rischio corruttivo, e che si articolano in tre fasi:

1. **analisi del contesto**, esterno ed interno all'amministrazione;
2. **valutazione del rischio**;
3. **trattamento del rischio**.

12. Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio riguarda l'analisi del contesto, effettuata sotto il profilo delle caratteristiche dell'ambiente in cui opera l'Autorità – contesto esterno – e dell'organizzazione interna – contesto interno.

12.1 Il rapporto con gli *stakeholder*

L'analisi del contesto esterno mira ad evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Autorità opera possano favorire, anche solo potenzialmente, il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno pone l'attenzione rispetto a due tipologie di attività: l'acquisizione dei dati rilevanti; l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

L'analisi si svolge pertanto in relazione sia all'ambito territoriale di riferimento, sia ai rapporti con i portatori di interessi (*stakeholder*) che possono in qualche modo influenzarne l'attività.

Gli *Stakeholder*

I principali soggetti di mercato con cui interagisce l'Autorità sono le imprese, i consumatori, i loro rappresentanti legali e i rispettivi enti esponenziali.

Con riferimento al contesto esterno l'ampio panorama di soggetti ha reso necessario un intervento regolatorio da parte dell'Autorità, cui è conseguita l'adozione di Regolamenti di procedura che disciplinano la partecipazione delle parti e dei terzi ai rispettivi procedimenti istruttori (v. infra) Considerata l'importanza del ruolo degli *stakeholder* per l'attività istituzionale, l'Autorità promuove frequenti occasioni di consultazione del mercato, sia di propria iniziativa sia in ragione del proprio ordinamento. L'Autorità ha da sempre adottato un sistema di ampia partecipazione, procedendo alla consultazione degli *stakeholder* nel caso in cui sia previsto dai regolamenti di procedura o quando intende adottare o modificare regolamenti, adottare linee guida (es. in materia di quantificazione delle sanzioni, di *compliance*) e ove ritenga utile acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, creando così i presupposti per una "regolazione condivisa", con conseguenze in termini di maggiore certezza sull'applicazione delle norme e quindi di un migliore servizio ai cittadini.

Altra forma di partecipazione “informativa” e “formativa” è rappresentata dalla organizzazione di giornate di studio o webinar su temi di particolare rilevanza in ambito della tutela della concorrenza (es. rapporti con la tutela della salute, recepimento della direttiva appalti, liberalizzazioni e semplificazione amministrativa, problematiche derivanti dalla raccolta e detenzione di grandi volumi di dati – *big data*, ecc.) anche in collaborazione con le Università. Per quanto attiene la tutela del consumatore, l’Autorità organizza regolari incontri con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative volti ad illustrare interventi specifici e ad acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento della propria attività istituzionale.

Sono numerose, inoltre, le occasioni di cooperazione con le Autorità di regolazione, al fine di realizzare sinergie nell’ambito delle rispettive competenze, promuovendo la collaborazione attraverso lo scambio di pareri, segnalazioni o informazioni in materia di *enforcement*. Con molte di esse, inoltre, sono stati sottoscritti accordi di cooperazione.

Gli interlocutori istituzionali, ai fini dell’esercizio dei poteri di segnalazione e di resa di pareri di cui agli articoli 21, 21bis e 22 della L. n. 287/90, sono il Parlamento italiano, il Governo della Repubblica, le Regioni e gli altri Enti territoriali.

12.2 Il contesto europeo ed internazionale

Il quadro rappresentativo del contesto in cui opera l’Autorità è completato dal panorama europeo e internazionale.

L’Autorità può contare su un forte *networking* nazionale ed internazionale, che rappresenta un capitale di conoscenze ed esperienze importantissimo per condividere decisioni di *enforcement*, garantire il coordinamento e la coerenza, combattere gli illeciti transfrontalieri, scambiare le *best practices*. Assumono un ruolo di centralità le azioni di cooperazione con la Commissione europea e di integrazione con le reti delle Autorità europee e internazionali in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori.

In materia di concorrenza, l’interazione con le altre Autorità di concorrenza si svolge in un quadro istituzionale e regolamentare caratterizzato dal Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, che ha creato un efficace sistema di *enforcement* basato su competenze parallele e flessibili della Commissione europea e delle Autorità nazionali. La Rete ECN (*European Competition Network*), che riunisce la Commissione europea e le autorità nazionali competenti (ANC) ad applicare le regole di concorrenza del Trattato, costituisce un *forum* privilegiato per la discussione degli indirizzi interpretativi, la circolazione dei modelli applicativi e *best practices* e lo scambio di informazioni tra le autorità partecipanti. I meccanismi di cooperazione tra autorità di concorrenza (ANC e Commissione UE) e di armonizzazione sostanziale e procedurale nell’attività di *enforcement* sono stati incrementati notevolmente dalla citata Direttiva 2019/1/UE dell’11 dicembre 2018 (cd. ECN+). L’Autorità aderisce anche alla rete ICN (*International Competition Network*), che

rappresenta la quasi totalità delle Autorità pubbliche di concorrenza, nonché all'ECA e partecipa ai lavori del Comitato Concorrenza dell'OCSE e della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), oltre ad aver maturato una lunga esperienza di cooperazione bilaterale con altre istituzioni preposte alla tutela di concorrenza.

In materia di tutela dei consumatori, in ambito UE la collaborazione fra Autorità si svolge nel contesto della rete del CPC (*Consumer Protection Cooperation*), istituito dal Regolamento (CE) n. 2006/2004 e oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2017/2394 che rafforza i poteri delle Autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori e la cooperazione tra le stesse e la Commissione. Sempre in ambito internazionale, l'Autorità ha proseguito la propria attiva partecipazione alle riunioni dell'ICPEN (*International Consumer Protection and Enforcement Network*), la rete mondiale tra Autorità di tutela dei consumatori.

Lo schema che segue riassume le categorie di soggetti che interagiscono, per ciascun ambito di competenza e con riguardo al contesto nazionale, europeo ed internazionale, con l'Autorità e che, pertanto, potrebbero influenzarne l'attività.

Ambiti di competenza	Soggetti che interagiscono con l'Autorità
Tutela della concorrenza	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; • Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali, Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di concorrenza, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Tutela del consumatore	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese private e pubbliche, studi legali, consumatori, associazioni e enti esponenziali; • Commissione europea, <i>network</i> europei e internazionali delle Autorità di tutela dei consumatori, Autorità di regolazione, Guardia di Finanza.
Analisi e vigilanza sulle situazioni di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> • Parlamento italiano, Governo della Repubblica, Enti territoriali.
Attribuzione e verifica del rating di legalità	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese, studi legali, associazioni di categoria; • Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Prefetture, Autorità giudiziaria.

L'interazione con i soggetti sopra indicati, la numerosità e la frequenza di rapporti, nonché la rilevanza degli interessi sottostanti all'azione istituzionale dell'Autorità costituiscono i principali fattori di valutazione dell'incidenza del contesto esterno sul rischio corruttivo.

12.3 Il contesto interno: la mappatura dei processi

L'analisi del contesto interno è condotta sulla base di una preliminare attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi posti in essere dall'amministrazione (mappatura dei processi), ove per processo si intende *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”*⁴⁸.

Tale attività rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo (*corruption risk management*), svolto secondo una precisa metodologia applicativa.

Sotto tale profilo, occorre premettere che nel corso del 2019 sono intervenute, ad opera dell'ANAC, nuove indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, riportate in apposito documento allegato al PNA2019.

Tra gli elementi di novità più rilevanti vi è l'introduzione di nuovi parametri di valutazione del rischio (cd. *key risk indicators*) non più associati ad una valutazione di natura “quantitativa” come nel metodo suggerito nel PNA2013, ma a valutazioni di carattere “qualitativo” (v. *infra*).

L'analisi del contesto interno attiene i profili legati all'organizzazione e alla gestione dei processi che potrebbero influenzare la sensibilità della struttura rispetto al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, sia, i profili delle responsabilità, che, il livello di complessità dell'amministrazione in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'attività di mappatura dei processi interni dell'Autorità ha previsto una prima fase di identificazione **dei processi** organizzativi dell'amministrazione, che sono confluiti in un elenco generale dei processi, raggruppati per categorie omogenee, precisamente la **Macro Area “Attività amministrative generali”** e **Macro Area “Attività istituzionali”**.

Operando una classificazione di “secondo livello”, i processi di ciascuna macro area sono stati ulteriormente raggruppati in “aree di rischio”, sotto il profilo delle competenze e degli output dei processi.

Nella Macro Area “Attività amministrative generali” sono state identificate le seguenti aree rischio:

- *Reclutamento, amministrazione e gestione del personale*
- *Amministrazione economica del personale*
- *Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare.*

⁴⁸ Cfr. PNA 2019, Allegato 1 “*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*”, par. 3.2 “*Analisi del contesto interno*”, pag. 12 e ss.

Nella Macro Area “Attività istituzionali” sono state identificate le seguenti aree di rischio, riferite ai processi svolti nei quattro ambiti di attività di AGCM:

- *Tutela della concorrenza*
- *Tutela del consumatore*
- *Rating di legalità*
- *Conflitto di interessi.*

Alla classificazione in aree di rischio, è seguita – per taluni processi ed in base alle relative caratteristiche – una distinzione in sotto-processi, come rappresentato a titolo esemplificativo nelle tabelle sottostanti relative ai processi e ai sotto-processi mappati della Macro Area “Attività amministrative generali”.

Area di rischio “ Reclutamento, amministrazione e gestione del personale ”		
PROCESSI		SOTTO - PROCESSI
1. Reclutamento del personale	1.1	Procedure concorsuali
	1.2	Procedure di selezione di stagisti
2. Progressioni di carriera	2.1	Avanzamenti di carriera
3. Gestione del rapporto di lavoro	3.1	Autorizzazioni attività compatibili (partecipazione come relatore a eventi, attività accademica, assunzione di incarichi esterni)
	3.2	Aspettative, comandi e distacchi
	3.3	Procedimenti disciplinari
	3.4	Part-time, telelavoro, lavoro a distanza
4. Formazione e aggiornamento professionale del personale	4.1	Attività formativa

Area di rischio “ Amministrazione economica del personale ”		
PROCESSO	SOTTO - PROCESSI	
1. Amministrazione economica del personale	1.1	Gestione delle presenze
	1.2	Gestione della retribuzione
	1.3	Missioni e rimborsi

Area di rischio “Procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e gestione del patrimonio mobiliare”			
PROCESSI		SOTTO - PROCESSI	
1.	Procedure di acquisizione	1.1	Realizzazione dell'acquisizione secondo la modalità individuata
		1.2	Conferimento di incarichi di consulenza
2.	Fruizione del bene o del servizio	2.1	Gestione della fase esecutiva e pagamento

I processi mappati, con l’indicazione delle Unità organizzative prevalentemente coinvolte, sono stati rappresentati graficamente in una tabella che ha rappresentato il riferimento per la successiva attività di valutazione del rischio.

Nel corso del triennio di applicazione del presente Piano, è previsto l’affinamento dell’attività di mappatura al fine di ottenere una descrizione analitica dei processi, anche in considerazione dell’evoluzione normativa, evidenziando anche le fasi e le singole attività di ciascun processo, ed estesa alla totalità dei processi.

13. La valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata svolgendo tre tipologie di attività: l’identificazione, l’analisi e la ponderazione del rischio. Vista la consequenzialità tra la fase di mappatura e quella di valutazione, la valutazione del rischio ha assunto quale parametro di riferimento il processo o, ove presente, il sotto-processo risultante dalla mappatura⁴⁹.

Identificazione degli eventi rischiosi

Gli eventi rischiosi che, anche solo potenzialmente potrebbero realizzarsi, sono stati individuati in base ad una valutazione delle peculiarità dei processi mappati e dei dati maturati dall’esperienza. A ciascuno di essi è stata associata una sigla - al fine di rendere più immediato il riferimento nella tabella di programmazione (cfr. Allegato 1 al presente PTPCT) – ed è stato predisposto un “Registro degli eventi rischiosi”.

⁴⁹ In merito all’identificazione degli eventi rischiosi, nell’All. 1 al PNA2019 si afferma che: “Tenendo conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l’oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti. Oggetto di analisi può essere, infatti, l’intero processo o le singole attività di cui si compone il processo (...) Si ritiene che il livello minimo di analisi per l’identificazione dei rischi debba essere rappresentato dal processo. In questo caso, i processi rappresentativi dell’intera attività dell’amministrazione non sono ulteriormente scomposti in attività. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. Se l’unità di analisi prescelta è il processo, gli eventi rischiosi non sono necessariamente collegati a singole attività del processo.” (Cfr. par. 4.1 “Identificazione degli eventi rischiosi”, pag. 28 e ss.)

Analisi del rischio: individuazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo

A seguito dell'analisi degli eventi rischiosi individuati in prima istanza, sono stati definiti i "fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamento o fatti di corruzione"⁵⁰, indicati come "fattori abilitanti del rischio". La tabella che segue rappresenta le attività sopradescritte.

REGISTRO DEI RISCHI		
EVENTO RISCHIOSO	CLASSIFICAZIONE	FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO
Distorsione di evidenze e rappresentazione della situazione in base a dati volontariamente falsati	CR1	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>↓</p> <p>Alterazione di una valutazione, delle evidenze di un'analisi, o mediante la ricostruzione infedele o parziale di una circostanza</p>
Gestione impropria di informazioni, atti e documenti sia in termini di eventuali omissioni di allegati o parti integranti che nei contenuti degli atti e/o documenti	CR2	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni o di documentazione
Divulgazione di informazioni riservate con conseguenze in termini di "incidente di sicurezza".	CR3	Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'ufficio/diffusione non autorizzata di informazioni
Posticipo dell'analisi di un'attività/procedimento al limite del termine utile previsto o, al contrario, contrazione dei termini di esecuzione.	CR4	<p>Alterazione dei tempi (+/-)</p> <p>↓</p> <p>Differimento dei tempi di realizzazione di un'attività o, al contrario, velocizzare l'operato.</p> <p>Comportamenti omissivi o dolosi che comportano ritardi nell'iter procedimentale.</p>

⁵⁰ Cfr. Allegato 1 al PNA2019, par. 4.2. "Analisi del rischio", pag. 31 e ss.

<p>Omissione delle attività di verifica e di controllo in termini di monitoraggio sull'efficiente ed efficace realizzazione delle specifiche attività (ad es. rispetto di specifiche tecniche preventivamente definite, della rendicontazione sull'andamento di applicazioni e servizi in generale, dei documenti di liquidazione, etc.).</p>	<p>CR5</p>	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo</p>
<p>Privilegiare un determinato soggetto a discapito dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Consentire l'accesso indiscriminato a dati e informazioni.</p>	<p>CR6</p>	<p>Pilotamento di procedure/attività ↓ Alterazione delle procedure</p>
<p>Presenza di interessi personali o di altra natura (professionali, finanziari) del soggetto preposto alla conduzione dell'attività in conflitto con il principio di imparzialità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR7</p>	<p>Conflitto di interessi ↓ Decisioni adottate in situazioni che incidono sull'imparzialità dell'operato</p>
<p>Mancanza di adeguata pubblicità e diffusione di documenti o informazioni. Situazione in cui le attività poste in essere e/o i documenti prodotti non sono adeguatamente resi pubblici, determinando in tal modo ambiti di opacità dell'azione amministrativa.</p>	<p>CR8</p>	<p>Assenza di adeguati livelli di trasparenza ↓ Situazioni che agevolano la mancata diffusione di informazioni creando ambiti di "opacità" dell'azione amministrativa</p>

Individuazione del livello di esposizione al rischio

Al fine di ottenere una "stima" del livello di esposizione al rischio, è stata effettuata un'attività di analisi, adottando il metodo indicato nel PNA2019, basato su criteri di tipo qualitativo che, rispetto all'approccio quantitativo, suggerito nel PNA2013 e incentrato su *"analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini*

numerici”⁵¹, utilizza parametri definiti “indicatori di stima del livello di rischio” (*key risk indicators*)⁵².

In fase di applicazione, sono stati considerati gli indicatori suggeriti nell’Allegato 1 al PNA 2019, e precisamente:

<p>1. Livello di interesse “esterno”</p>	<p>Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che possono determinare un incremento del rischio</p>
<p>2. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</p>	<p>Presenza di un processo decisionale altamente discrezionale tale da determinare un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</p>
<p>3. Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</p>	<p>Se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, aumento del rischio poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi</p>
<p>4. Opacità del processo decisionale</p>	<p>Riduzione del rischio in caso di adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale</p>
<p>5. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano</p>	<p>La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità</p>
<p>6. Grado di attuazione delle misure di trattamento</p>	<p>Attuazione di misure di trattamento che si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</p>

⁵¹ Cfr. All. 1 al PNA2019, pag. 33.

⁵² L’Autorità ha adottato, dal 2018, un metodo di valutazione basato su parametri non esclusivamente numerici come suggerito nel PNA2013, per permettere una valutazione del rischio corruttivo maggiormente aderente alle specificità delle attività svolte. In base a tali considerazioni, la valutazione è stata condotta in base al modello adottato da *UN Global Compact*. Cfr. PTPC2019-2021, par. 9.2.2. “*La valutazione del rischio: metodologia di analisi*”, pag. 51ss.

Ciascuno degli indicatori è stato valutato, compatibilmente alle peculiari caratteristiche ed al contesto organizzativo dell’Autorità, in base ai seguenti parametri statistici:

- i dati sui precedenti giudiziari/sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- segnalazioni prevenute;
- ulteriori dati in possesso dell’amministrazione.⁵³

La misurazione del livello di esposizione al rischio

Conformemente alle indicazioni ANAC, il livello di esposizione del rischio è stato definito adottando una scala di misurazione ordinale, basata su tre parametri: **livello basso (B), livello medio (M), livello alto (A)**.

L’Allegato 1 al presente PTPCT riporta, in apposita colonna denominata “livello di esposizione al rischio”, il risultato dell’attività di misurazione del livello di rischio.

Ponderazione del rischio

La ponderazione è finalizzata a individuare i processi per i quali occorre una priorità di trattamento e, al contempo, a valutare l’opportunità di sottoporre il rischio ad ulteriore trattamento con la previsione di nuove misure di prevenzione, ha tenuto conto dei seguenti elementi:

- le misure di prevenzione già adottate, la cui attuazione è confermata in quanto ritenute valide ed efficaci a ridurre il rischio corruttivo;
- il rischio residuo, ovvero il rischio che *“persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate”*⁵⁴.

14. Il trattamento del rischio: individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui sono individuate le misure di prevenzione specifiche, ovvero gli strumenti (attività, azioni programmate) ritenuti idonei, in base alle priorità rilevate, a ridurre il rischio di accadimento dei potenziali eventi corruttivi identificati. L’individuazione delle misure di prevenzione comporta la programmazione operativa delle stesse, per le tre annualità coperte dal PTPCT.

15. La rappresentazione dell’attività di *risk management*: la Tabella di programmazione delle misure di prevenzione

L’attività del *risk management* è rappresentata graficamente nell’Allegato 1 denominato “Tabella di programmazione delle misure di prevenzione”.

⁵³ Cfr. All. 1 PNA 2019, par. 4.2 “*Analisi del rischio*”, box 10, pag. 35 e ss.

⁵⁴ Cfr. All. 1 al PNA2019, par. 4.3. “*Ponderazione del rischio*”, pag. 36 e ss.

La tabella è suddivisa in tre settori che riportano:

1. La mappatura dei processi (processo, sotto processo, principali uffici coinvolti);
2. La valutazione dei rischi (descrizione del fattore abilitante del rischio, gli eventi rischiosi, il livello di esposizione al rischio ottenuto dall'attività di valutazione), operata entro i tre livelli Basso, Medio, Alto;
3. Il trattamento dei rischi, che include l'indicazione delle misure di prevenzione specifiche con la relativa programmazione entro un arco triennale e le misure di prevenzione generali attuate con riferimento al singolo processo.

16. Monitoraggio del processo di gestione del rischio

Alla programmazione delle attività e delle misure finalizzate al contrasto dei fenomeni corruttivi descritte nel PTPCT, segue un'attività di monitoraggio svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il RPCT si avvale della costante collaborazione dei Responsabili degli uffici chiamati ad applicare le misure di prevenzione previste nel Piano, che segnalano anche eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato o criticità rilevate in fase di applicazione della misura, al fine di poter intervenire tempestivamente. In tal modo, il RPCT può procedere all'eventuale riesame della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio, sommariamente già esposte nel presente Piano con riferimento alle misure di prevenzione generali, sono descritte nella Relazione che il RPCT presenta, a norma dell'art. 1, comma 14, L. n. 190/2012, al Collegio a cadenza annuale.

Con riferimento alle misure di prevenzione specifiche, non sono state rilevate criticità applicative, che avrebbero imposto ulteriori analisi e interventi.

Particolare attenzione è stata da sempre posta ai processi della Macro Area "Attività istituzionali", il cui livello di rischiosità alto è stato trattato subito con la previsione di peculiari misure che ne hanno ridotto il margine di rischiosità. Sono risultati particolarmente efficaci i seguenti interventi:

- adozione di appositi regolamenti che dettano precise norme in riferimento alle attività istruttorie, ad integrazione delle norme generali sul procedimento amministrativo;
- la previsione di un sistema di duplice valutazione istruttoria del responsabile dell'Unità organizzativa, dell'eventuale responsabile di area e del responsabile del procedimento;
- la programmazione delle scadenze istruttorie, oggetto di precisa calendarizzazione, in modo da agevolare il monitoraggio della durata dei procedimenti;
- la rotazione degli incarichi.

Alla luce delle sopraesposte premesse, la programmazione delle misure per il triennio di riferimento del presente PTPCT si pone in una linea di sostanziale continuità con le misure adottate e attuate. Eventuali interventi in fase di trattamento del rischio potranno scaturire dall'attività di mappatura più analitica dei processi, programmata per il 2022 (v. *supra*).

17. Particolari misure adottate nell'ambito dell'area di rischio “Attività istituzionali”

17.1 Regolamenti

I regolamenti rappresentano lo strumento di disciplina di diversi aspetti dell'organizzazione interna e dei procedimenti istruttori svolti dall'Autorità, ponendosi a ulteriore presidio dei principi di imparzialità, eguaglianza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In particolare, integrano le norme generali sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 dettando precisi compiti, tempi e doveri al personale investito della fase istruttoria. Al D.P.R. n. 217/1998 recante “*Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*” (di cui è prevista la revisione a seguito del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 185, di recepimento della citata Direttiva 2019/1/UE - cd. ECN+), si sono aggiunti i seguenti ulteriori regolamenti adottati con delibera dall'Autorità, tra cui:

- “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie*” adottato con delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411;
- “*Regolamento sul conflitto di interessi*” adottato con delibera AGCM del 16 novembre 2004 e modificato con delibera n. 26042 del 18 maggio 2016;
- “*Regolamento attuativo in materia di rating di legalità*”, adottato con delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 e successivamente modificato, da ultimo con delibera del 28 luglio 2020, n. 28361 (cfr. Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020);
- “*Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*” adottato con delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690 e successivamente integrato, da ultimo, con delibera del 27 luglio 2021.

La regolamentazione in essere è attuata con ordini di servizio emanati dal Segretario Generale. A ulteriore presidio del buon andamento dell'azione amministrativa si possono menzionare ulteriori strumenti operativi adottati durante le attività istruttorie, quali – all'interno dell'unità organizzativa – l'affiancamento del responsabile del procedimento con altri funzionari in modo che più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per l'istruttoria e – all'esterno dell'unità organizzativa – il supporto giuridico ed economico da parte di U.O. trasversali; la verbalizzazione delle audizioni svolte con i soggetti terzi e la sottoscrizione da parte dei partecipanti; e l'accesso al fascicolo istruttorio.

La programmazione delle scadenze istruttorie è oggetto di precisa calendarizzazione nella formazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Collegio; inoltre le riunioni settimanali di tutti i responsabili delle Direzioni istruttorie con il Segretario generale e gli uffici di staff

consentono la partecipazione attiva all'iter procedimentale, sia sotto il profilo cognitivo che tecnico/giuridico.

Le scadenze istruttorie sono altresì oggetto di specifico monitoraggio, a riprova che anche la durata dei procedimenti rappresenta un indice ritenuto di particolare importanza sotto il profilo della “buona amministrazione”.

17.2 Linee guida e Comunicazioni

Al fine di fornire agli *stakeholder* informazioni chiare e trasparenti sulle modalità con le quali vengono determinate le sanzioni in materia *antitrust* e ridurre al contempo i potenziali margini di discrezionalità del processo, in linea con la Commissione europea, l'Autorità ha emanato con delibera 22 ottobre 2014, n. 25152 le “*Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90*”.

Lo strumento delle *Linee guida* o *Comunicazioni* si è dimostrato particolarmente efficace non solo in termini di efficienza dell'attività procedimentale, ma anche quale strumento di maggiore trasparenza dell'azione amministrativa ed efficacia dal punto di vista della trasmissione di indicazioni alle varie categorie di *stakeholder*. È stato pertanto lo strumento adottato per disciplinare in modo diretto ulteriori ambiti di attività assai rilevanti, quali le procedure per accedere al programma di clemenza (*leniency*)⁵⁵, al riconoscimento dell'attenuante per i programmi di *compliance*⁵⁶, la presentazione degli impegni⁵⁷, l'applicazione delle misure cautelari⁵⁸, alle modalità di comunicazione (anche in sede di pre-notifica) delle operazioni di concentrazione⁵⁹, unitamente all'adozione di specifici formulari messi a disposizione per gli utenti sul sito istituzionale al fine di facilitare le attività di comunicazione con le Direzioni competenti.

17.3 Elenco di avvocati del libero foro

A norma dell'art. 21**bis** della L. n. 287/1990, l'Autorità è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato; potrebbe pertanto ravvisarsi, seppur in via eccezionale, la necessità di avvalersi del patrocinio di un legale del

⁵⁵ Cfr. Comunicazione sulla non imposizione e sulla riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n.287/90 (Delibera del 31 gennaio 2013 n. 24219 e smi).

⁵⁶ Cfr. le Linee Guida sulla *Compliance Antitrust* (Delibera del 4 ottobre 2018).

⁵⁷ Cfr. Comunicazione in materia di Impegni (Delibera del 6 settembre 2012, n. 23863 - Procedure di applicazione dell'articolo 14 ter della legge n.287/90 con allegato Formulario per la presentazione degli impegni).

⁵⁸ Cfr. la Comunicazione in materia di misure cautelari adottata con delibera dell'Autorità del 14 dicembre 2006, n.16218.

⁵⁹ Cfr. Comunicazione concernente alcuni aspetti procedurali relativi alle operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287- pubblicata sul bollettino n. 22 del 20 giugno 2005 (come modificata dalla delibera AGCM del 27 dicembre 2010);Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione (Delibera del 6 settembre 2017).

libero foro nell'impossibilità di essere rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ad esempio, in ipotesi di conflitto d'interesse anche potenziale. Al fine di garantire la piena imparzialità e autonomia di scelta, escludendo il rischio di pressioni esterne, l'Autorità ha istituito un apposito elenco di avvocati iscritti al libero foro, selezionati in base a determinati requisiti e dal quale attingere nella scelta del professionista cui conferire l'incarico. Nell'ottica della più ampia trasparenza del suo operato, è possibile accedere direttamente ad ogni informazione in tema di elenco degli avvocati dal sito internet istituzionale, che vi dedica un'apposita sezione nella *home page*. Nella sezione Autorità Trasparente sono indicati i professionisti che hanno ricevuto incarichi, in essere o cessati, dall'Autorità ed i relativi compensi.

18. Ulteriori strumenti adottati a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa

18.1 Informatizzazione dei processi

Al fine di implementare l'informatizzazione dei processi, intesa quale misura di natura "trasversale" per contrastare fenomeni di *mala gestio*, l'Autorità ha dato avvio, negli ultimi anni, a un processo di investimenti in tecnologie *hardware* e *software* e si è dotata di applicativi *ad hoc* per l'integrazione dei sistemi e la dematerializzazione dei documenti. La piena funzionalità di tali strumenti integra l'implementazione del sistema di controllo di gestione, consentendo un monitoraggio completo dei processi attivati, con benefici in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a garanzia del miglior soddisfacimento del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Le suddette implementazioni si aggiungono ad un sistema informatizzato di banche dati già adottato da tempo dall'Autorità, consultabili con accessi debitamente controllati, che agevolano la condivisione e la completa tracciabilità delle informazioni e della documentazione tra le strutture che intervengono nella fase prodromica alla decisione finale di competenza del Collegio. Sono state adottate, inoltre, molteplici misure di protezione dei dati, tra cui un sistema di autenticazione degli utenti, diritti di accesso circoscritti a seconda dell'unità di appartenenza, sistemi di difesa da accessi non autorizzati dall'esterno, sistemi antivirus presenti sia sui *client* che sui sistemi *server*.

Tra le attività di informatizzazione dei processi si segnala la realizzazione di due nuove piattaforme (*webrating* e *webconcorsi*) che ha comportato benefici non solo agli utenti, che si avvalgono di un accesso diretto, guidato e controllato ai servizi dell'Autorità, ma anche alla gestione interna, potenziando la fruibilità degli archivi da parte del personale che opera nelle due aree interessate, con ricadute in termini di efficienza e buon andamento.

Nel corso del 2020 e 2021, l'evolversi della situazione emergenziale ha dato un forte impulso ai progetti di digitalizzazione dei processi e di innovazione dell'infrastruttura tecnologica già avviati. In particolare, va segnalata una forte accelerazione nell'adozione di soluzioni di connessione da remoto alla rete dell'Autorità, utilizzabili al fine di estendere in tempi

brevissimi la platea di utenti che possano contemporaneamente accedere da remoto ed in sicurezza alle applicazioni ed ai dati presenti sui sistemi informativi dell'Autorità.

L'implementazione dei sistemi informatizzati ha richiesto contestualmente la previsione di un nuovo *“Disciplinare in materia di misure di sicurezza e uso delle risorse informatiche”*, di cui è stata fornita apposita informativa al personale nel 2020 del Segretario Generale e pubblicazione sulla pagina *intranet*.

A tale riguardo, nel 2021 nell'ambito delle attività di rilevazione e miglioramento dei livelli di sicurezza informatica dell'Autorità, la Direzione Sicurezza Informatica, di concerto con la Direzione Risorse Informative, ha provveduto ad implementare ulteriori misure di sicurezza relative alla posta elettronica, che hanno un diretto impatto sulle modalità di accesso da remoto da parte degli utenti.

18.2 Cooperazione con altre Istituzioni o Autorità di regolazione

Al fine di realizzare un sistema sinergico e garantire coerenza dell'operato nel più ampio panorama delle Autorità di regolazione e di altre Istituzioni, l'Autorità ha da sempre instaurato, e rafforzato nel corso del tempo, una rete di cooperazione con molte delle suddette Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'attività di cooperazione rileva anche sotto il profilo di azioni congiunte di prevenzione dei fenomeni corruttivi, soprattutto in ambiti “trasversali”, quali il reclutamento del personale o le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi. Come si è avuto modo di dire relativamente alle procedure concorsuali (v. *supra*), l'Autorità ha stipulato e dato attuazione alla *“Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle autorità indipendenti ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.L. n. 90/2014”* da parte di AGCM e delle altre Autorità indipendenti.

Tra l'altro, si evidenzia che, nell'ambito del settore delle procedure di acquisizione, nel 2019 è stato stipulato un atto integrativo per l'estensione del “Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), per la definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”, concluso nel 2018 in attuazione dell'art. 22, c. 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. L'atto integrativo, stipulato nell'aprile 2019, è stato sottoscritto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); con l'atto integrativo del dicembre 2021 i contenuti e gli effetti dell'Accordo di cui in sopra sono estesi all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Nell'ottica dell'implementazione di forme di collaborazione nello svolgimento delle rispettive attività e al fine di garantire un migliore perseguimento delle rispettive funzioni istituzionali

sono stati stipulati numerosi altri protocolli d'intesa con diversi soggetti pubblici e autorità di regolazione.

SEZIONE III – TRASPARENZA

Premessa

Come dianzi indicato (v. *supra*), la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; nell'ambito applicativo della L. n. 190/2012, la trasparenza dell'azione amministrativa ha assunto la peculiare caratteristica di strumento di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione. Inoltre, la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 (di seguito anche “decreto trasparenza”); successivamente modificato dal d.lgs. n. 97/2016 (cd. *Freedom of Information Act* – FOIA)⁶⁰, prevede obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni – ivi incluse le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione – di dati, documenti ed informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività nei rispettivi siti istituzionali.

Rispettando le prescrizioni normative⁶¹ e le indicazioni fornite nelle “*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*” emanate da ANAC con delibera n. 1310/2016, la presente Sezione riporta:

- un quadro sintetico dei principi posti alla base della pubblicazione, con particolare riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, vista l'incidenza che la pubblicazione di dati e documenti potrebbe avere sul piano della tutela della *privacy*;
- la descrizione delle attività realizzate per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione con riferimento alla Sezione “Autorità trasparente” del sito internet istituzionale ed agli specifici contenuti;
- la descrizione dei flussi informativi finalizzati alla pubblicazione (mappatura), rappresentati nell'Allegato 2 “Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”;
- le attività svolte nel 2021 nello specifico ambito della trasparenza e la programmazione delle attività nel triennio di vigenza del presente PTPCT.

Un apposito paragrafo è dedicato al collegamento tra le azioni finalizzate alla promozione della trasparenza e l'individuazione di specifici obiettivi organizzativi ed individuali riportati nel *Piano delle Performance* (v. *infra*).

⁶⁰ D.lgs. n. 97/2016 “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

⁶¹ D.lgs. n. 33/2013, art. 10, c.1.

19. Obiettivi strategici

Con il d.lgs. n. 33/2013 le attività finalizzate alla promozione della trasparenza dell'azione amministrativa, che si riassumono nell'attuazione degli obblighi di pubblicazione e nel consentire il pieno esercizio del diritto di accesso civico (v. *infra*), hanno assunto il rilievo di obiettivi strategici di ogni amministrazione. L'attenzione prestata alla compiuta realizzazione di attività che consentano l'accessibilità di dati, informazioni e documenti concernenti l'organizzazione e le attività dell'Autorità è testimoniata dalla rilevanza che gli obiettivi di trasparenza hanno sotto il profilo di azioni strategiche ed obiettivi assegnati, come meglio rappresentato nel *Piano delle performance* (v. *infra*).

20. I principi fondamentali della pubblicazione

20.1 Qualità dei dati pubblicati

La pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti nella Sezione "Autorità Trasparente" (v. *infra*) è effettuata assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, accertandone la provenienza nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, nel rispetto della previsione contenuta nell'art. 6 del citato d.lgs. n. 33/2013⁶².

20.2 Gli obblighi di trasparenza e la disciplina della tutela dei dati personali

Gli obblighi di pubblicazione introdotti dal d.lgs. n. 33/2013 hanno da sempre richiesto un contemperamento con la tutela dei dati personali.

Questo aspetto è stato ulteriormente rafforzato a seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (d'ora in poi anche RGDP) e del d.lgs. n. 101/2018⁶³ che adegua al sopraddetto Regolamento il d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (d'ora in poi anche "*Codice Privacy*")⁶⁴.

La pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente" del sito internet istituzionale dell'Autorità è stata sempre condotta nel rispetto del principio secondo cui la pubblicazione

⁶² D.lgs. n. 33/2013, combinato disposto art. 6 "*Qualità delle informazioni*" e art. 7 "*Dati aperti e riutilizzo*".

⁶³ D.lgs. n. 101/2018 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁶⁴ D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*".

deve essere supportata da apposita previsione normativa, ed avviene nel rispetto di tutti i principi che trovano espressione nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e precisamente il principio di adeguatezza, di pertinenza, di cd. minimizzazione dei dati, di esattezza, integrità e riservatezza, limitazione della conservazione, liceità, correttezza e di aggiornamento dei dati.⁶⁵ Al contempo, è assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 7bis, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013, che impone alle pubbliche amministrazioni destinatarie dei suddetti obblighi di “(...) rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza e pubblicazione”.

20.3 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e rapporti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

La disciplina in materia di protezione dei dati personali ha introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD), prevedendone la nomina da parte di ciascuna amministrazione pubblica⁶⁶.

Da ultimo, l'Autorità con deliberazione n. 29814 del 16 marzo 2021 ha designato il nuovo Responsabile della protezione dei dati personali per l'Autorità (RPD), ai sensi dell'art. 37 del citato RGDP.

La scelta di conferire il suddetto incarico ad un soggetto diverso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), già operata nel 2018 in occasione della precedente nomina, è conforme anche alle indicazioni fornite nel PNA2019, in cui si sottolinea che la sovrapposizione dei ruoli può “rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT”.⁶⁷

Vista la stretta relazione tra gli obblighi di pubblicazione e gli aspetti relativi alla tutela della *privacy*, tenuto altresì conto del ruolo e delle funzioni attribuite al RPD, quest'ultimo rappresenta una figura di supporto al RPCT per la risoluzione di aspetti di carattere generale che potrebbero investire il tema della *privacy*. Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies*, comma 1, del Codice Privacy, i Responsabili designati dall'Autorità a svolgere i compiti e le funzioni connessi al trattamento dei dati personali sono le figure del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari responsabili di unità organizzative (nel seguito, “Responsabili designati”), per le attività di rispettiva competenza previste dal Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Autorizzato al trattamento dei dati personali detenuti dall'Autorità è tutto il personale che opera, a qualunque titolo, presso le unità organizzative previste dal Regolamento di

⁶⁵ Cfr. RGDP, art. 5 “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”.

⁶⁶ Cfr. RGDP, Sezione 4 “Responsabile della protezione dei dati”, artt. 37 – 39.

⁶⁷ Cfr. PNA2019, Parte IV “Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, “Rapporti con il titolare del trattamento dei dati personali”, pag. 98. Sul tema si era pronunciato anche il Garante privacy nelle “Nuove FAQ sul Responsabile dei dati (RPD) in ambito pubblico”, in particolare alla FAQ n. 7.

organizzazione, in connessione all'esercizio delle specifiche competenze e mansioni alle quali è preposto, nella misura, nei modi e nei limiti di cui al RGDP e al Codice *Privacy*, nonché conformemente a quanto stabilito dal Regolamento del Personale e dal Codice Etico.

L'Autorità si è dotata di apposite Linee Guida per il trattamento dei dati personali, cui devono attenersi i Responsabili designati e tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. In data 28 ottobre 2021 il RPD ha svolto un apposito seminario per tutto il personale dell'Autorità nel corso del quale sono state illustrate le modifiche più rilevanti in materia di *privacy*.

Nel solco dei predetti provvedimenti si inseriscono infine il *Manuale di gestione documentale* e il *Manuale di conservazione* adottati dall'Autorità con deliberazione n. 29944 del 14 dicembre 2021 al fine di dare attuazione al paragrafo 3.1.2 lett. d) e 4.6 delle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottato dall'Agenzia per l'Italia digitale.⁶⁸ Il Manuale di conservazione illustra l'organizzazione del sistema di conservazione, i soggetti coinvolti e i ruoli loro attribuiti; esso inoltre descrive il modello di funzionamento, il processo, le architetture e le infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema.

Il Manuale di gestione documentale descrive il sistema di gestione informatica dei documenti all'interno dell'Autorità e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il predetto manuale viene pubblicato sul sito istituzionale della stessa Autorità, in ottemperanza alla disposizione di cui al paragrafo 3.5., ultimo cpv., delle citate Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nella sottosezione "Altri contenuti - Manuale di gestione documentale" della sezione "Autorità trasparente".

21. Il sistema delle responsabilità: i soggetti coinvolti negli adempimenti di trasparenza

La compiuta realizzazione degli obblighi di trasparenza richiede la cooperazione tra vari soggetti, con distinti ruoli e responsabilità.

21.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con delibera dell'11 maggio 2021 – con decorrenza dal 1° giugno 2021 - l'Autorità ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) all'Avv. Paolo Cassinis.

In materia di trasparenza, il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione assicurando la completezza, la chiarezza e

⁶⁸ Le Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 407/2020 del 09.09.2020 e successivamente modificate con determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021.

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, ed in caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione segnala l'eventuale inadempienza⁶⁹ (v. *supra*); inoltre, l'RPCT risponde alle istanze di accesso civico semplice ed alle istanze di riesame in materia di accesso civico generalizzato.

21.2 I Dirigenti

Il complessivo sistema di pubblicazione delineato dalla vigente disciplina richiede il coinvolgimento dei dirigenti, i quali garantiscono “(...) *il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*” nonché “(...) *la regolare attuazione dell'accesso civico*” (d.lgs. n. 33/2013, art. 43, c. 3 e 4). Pertanto, i dirigenti responsabili delle Unità organizzative interessate dalla trasmissione della documentazione hanno un ruolo determinante nel processo di flusso delle informazioni finalizzate al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla vigente disciplina, assumendo la responsabilità in caso di ritardi nella pubblicazione delle informazioni.

21.3 L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS)

L'Organismo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS) è chiamato a verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT – rappresentati dalle misure di prevenzione della corruzione - e quelli indicati nel Piano della performance, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori. Inoltre verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto con gli obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza.⁷⁰

Considerata la stretta correlazione tra le misure di prevenzione e gli obiettivi di *performance*, l'attuazione degli obblighi di trasparenza rappresenta un parametro di valutazione delle *performance* organizzative nonché individuali del RPCT e dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

È, inoltre, l'organo deputato all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente” (v. *infra*).

22. Attuazione degli obblighi di pubblicazione: la Sezione “Autorità Trasparente”

L'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, denominata “Autorità trasparente”, è stata istituita nel 2014 ed è strutturata in conformità alle indicazioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

A seguito delle modifiche intervenute ad opera del d.lgs. n. 97/2016, che hanno inciso sui singoli obblighi di pubblicazione, la Sezione è stata aggiornata coerentemente alle nuove disposizioni ed alla mappa ricognitiva degli obblighi formulata da ANAC e riportata nell'All.

⁶⁹ D.lgs. n. 33/2013, art. 43 “*Responsabile per la trasparenza*”.

⁷⁰ D.lgs. n. 33/2013, art. 44 “*Compiti degli organismi indipendenti di valutazione*”, L. n. 190/2012, art. 1, c. 8bis.

1 delle «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza».

22.1 La struttura della Sezione “Autorità trasparente”

La Sezione “Autorità trasparente” consta di 17 sottosezioni definite di primo livello, ciascuna delle quali è articolata in ulteriori sottosezioni definite di “secondo” livello, nell’ambito delle quali sono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni conformemente ai singoli obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Nell’alberatura della Sezione “Autorità trasparente” non sono presenti le sottosezioni ed i contenuti non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Autorità, precisamente le sezioni relative a: Enti controllati, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici, Servizi erogati, Opere pubbliche, Pianificazione del governo e del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate, Interventi straordinari e di emergenza.⁷¹

La tabella sotto riportata fornisce una rappresentazione grafica dell’alberatura della Sezione “Autorità trasparente” come pubblicata sul sito dell’Autorità, in cui sono riportate le Sezioni di I livello e di II livello e, con riferimento a queste ultime, i corrispondenti dati e documenti pubblicati, aggiornati, tenendo conto delle diverse aree di competenza dell’Autorità e, da ultimo, dell’importante novella normativa operata dall’entrata in vigore del D. lgs. 8 novembre 2021, n. 185.

Le ulteriori informazioni relative agli specifici contenuti ed al processo del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione sono riportate nell’Allegato 2 “*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione Autorità trasparente*” che costituisce parte integrante del presente PTPCT.

SEZIONE “AUTORITA’ TRASPARENTE”	
SEZIONI I LIVELLO	SOTTO SEZIONI DI II LIVELLO – CONTENUTI SPECIFICI
Disposizioni generali	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Delibera di adozione del PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Eventuali allegati
	Atti generali Riferimenti normativi su organizzazione e attività Atti amministrativi generali Codice disciplinare e codice di condotta (codice etico dell’Autorità)
Organizzazione	Collegio

⁷¹ Cfr. Delibera ANAC n. 1310/2016, par. 2, p. 8; PNA 2019, par. 4.3. pag. 82.

	<p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, per quanto compatibili con la disciplina normativa relativa alle funzioni di Presidente e di Componente dell'Autorità. Sono pubblicati il <i>curriculum vitae</i>, l'atto di conferimento dell'incarico, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p> <p>Sanzioni per mancata comunicazione dei dati <i>Nessun evento registrato</i></p> <p>Articolazione degli uffici Organigramma Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità</p> <p>Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate</p>
<p>Consulenti e Collaboratori</p>	<p>Tabella riportante i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominativo con il link che permette di accedere al <i>curriculum vitae</i>; - oggetto ed estremi dell'atto di conferimento; - durata dell'incarico; - compensi annui erogati; - dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. <p>La pagina ha un link "precedenti incarichi" con le informazioni relative ad incarichi conclusi.</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi amministrativi di vertice</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1, per quanto compatibili con la disciplina normativa e regolamentare relativa alle funzioni di Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto.</p> <p>Sono pubblicati i seguenti dati: il <i>curriculum vitae</i>; gli estremi dell'atto di conferimento e il compenso annuo; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali; le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013.</p>
<p>Personale</p>	<p>Incarichi dirigenziali di vertice</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma <i>1bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti al Vice Segretario Generale e ai Direttori Generali. I dati pubblicati sono il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, gli estremi dell'atto di conferimento e il compenso</p>

	<p>annuo, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.</p> <p>I dati previsti alla lett. e) relativi agli “<i>eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti</i>” sono pubblicati, ove sussistenti, nella Sottosezione “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.</p> <p>I dati di cui alla lett d) non risultano pubblicati in quanto la norma non è applicabile ai dirigenti dell’Autorità, che non possono assumere altre cariche presso enti pubblici o privati.</p>
Personale	<p>Incarichi dirigenziali</p> <p>Dati e documenti pubblicati ai sensi dell’art. 14, comma 1<i>bis</i> in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, riferiti ai dirigenti di ruolo ed ai titolari di funzioni di diretta collaborazione (Portavoce e Responsabile della Segreteria del Presidente).</p> <p>Sono pubblicati gli estremi dell’atto di conferimento o di assegnazione, il <i>curriculum vitae</i> con annesse dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, i compensi e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>In riferimento agli incarichi dirigenziali sopraindicati, si rappresenta che gli ulteriori dati previsti dalla vigente normativa e riferiti in particolare ai dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c. 1, lett. d) non sono pubblicati in quanto vige un sistema di incompatibilità particolarmente stringente, per il personale dell’Autorità, a svolgere attività extraistituzionale.</p> <p>Per quanto concerne i dati relativi all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), tenuto conto della possibilità per il personale, seppur in via eccezionale e previa autorizzazione, di svolgere attività di studi, ricerca ed insegnamento, tali dati sono pubblicati nella Sottosezione “Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti”.</p>
Personale	<p>Posizioni organizzative</p> <p>Dati previsti all’art. 14, comma 1<i>quinquies</i>, secondo periodo, riferito ai funzionari con incarico di responsabilità di Uffici. La pubblicazione concerne, pertanto, i soli <i>curricula vitae</i></p>
Personale	<p>Dotazione organica</p> <p>Conto annuale del personale Costo del personale a tempo indeterminato</p>
Personale	<p>Personale non a tempo indeterminato</p> <p>Dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato Costo del personale non a tempo indeterminato I dati sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale ed in una tabella riassuntiva annuale</p>

Personale	Tassi di assenza Dati relativi ai tassi di assenza del personale in formato tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Nominativi, oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso in forma tabellare, pubblicati a cadenza trimestrale.
Personale	Contrattazione collettiva/integrativa Accordi negoziali concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale.
	OVCS (OIV) Dati relativi al Responsabile dell'Organo di Valutazione e Controllo Strategico (OVCS): nominativo, <i>curriculum vitae</i>
Bandi di concorso	<p>Bandi di concorso indetti per il reclutamento di personale presso l'Autorità</p> <p>Criteri di valutazione della commissione</p> <p>Tracce delle prove</p> <p>Graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori</p> <p>Collegamento ipertestuale dei dati (in base a modalità attuative da definire con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione)</p> <p>In apposito link denominato "concorsi espletati" sono pubblicate, in formato tabellare, le informazioni relative a procedure concorsuali e di selezione svolte negli anni precedenti. Un altro apposito link consente l'accesso alle informazioni relative alle procedure di selezione per praticantato presso AGCM</p>
Performance	Piano della Performance
	Relazione sulla Performance
	Ammontare complessivo dei premi Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
	Dati relativi ai premi Criteri definiti per l'assegnazione del trattamento accessorio Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dirigenti e i dipendenti
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento Informazioni relative ai procedimenti istruttori svolti dall'Autorità in base ai seguenti riferimenti: Ricerca delibere Tutela della concorrenza Segnalazioni e pareri

	<p>Tutela del consumatore Conflitto di interessi Rating di legalità</p> <p>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale per avere informazioni sugli uffici responsabili a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.</p>
Provvedimenti	<p>Provvedimenti del Collegio (distinti per ambiti di competenza) Protocolli d'intesa con altre amministrazioni Link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"</p>
	<p>Manifestazione di interesse Elenco degli avvisi di manifestazioni di interesse</p>
Bandi di gara e contratti	<p>Delibere a contrarre Elenco delle delibere a contrarre</p>
	<p>Avvisi, bandi e inviti Elenco delle procedure di acquisto bandite. Per ciascuna procedura sono pubblicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibera a contrarre e atto equivalente - avvisi e bandi - avvisi sui risultati della procedura di affidamenti - composizione della commissione e curricula dei componenti - elenco dei verbali di gara - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Bandi di gara e contratti	<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento Post informazione: elenco dei provvedimenti di avviso di appalto aggiudicato</p> <p>Atti relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare (dati previsti dall'art.1, comma 32 L. n. 190/2012)</p>
	<p>Bilancio preventivo e consuntivo Le sottosezioni dedicate ai documenti di bilancio riportano, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, anche da parte di soggetti meno esperti, i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p>
Bilanci	<p>Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, adottato in base a quanto previsto dall'art. 14 del "Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato", è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative</p>

ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Beni immobili	<p>Canoni di locazione o affitto</p> <p>A seguito dell'acquisizione dell'immobile sede attuale dell'autorità al patrimonio dello Stato (27 dicembre 2017), e della concessione in uso gratuito all'Autorità fintantoché permangano le esigenze istituzionali della medesima, dal 2018 i dati oggetto di pubblicazione non rientrano più tra gli obblighi dell'Autorità. Sono tuttavia pubblicati i dati per gli anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017.</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>OVCS (OIV)</p> <p>Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento di validazione della Relazione sulla Performance Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>Organi di revisione amministrativa e contabile</p> <p>Relazione al bilancio di previsione e al conto consuntivo Ulteriori relazioni relative ad assestamento/variazioni di bilancio e del conto consuntivo redatte dal Collegio dei Revisori dei Conti in veste di organo preposto al controllo di legittimità dei documenti contabili dell'Autorità.</p>
Controlli e rilievi sull'amministrazione	<p>Corte dei Conti</p> <p>L'Autorità non è stata destinataria di rilievi da parte della magistratura contabile. Pertanto nella sottosezione di riferimento non è pubblicato alcun dato.</p>
Pagamenti dell'amministrazione	<p>Dati sui pagamenti</p> <p>Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimenti e ai beneficiari</p> <p>Indicatori di tempestività</p> <p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture. I dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti sono pubblicati <i>medio tempore</i> a cadenza trimestrale, ed a fine anno in una tabella annuale di sintesi.</p> <p>Ammontare complessivo dei debiti</p> <p>Eventuali debiti scaduti – evento mai verificatosi</p> <p>Pagamenti informatici</p> <p>Informazioni relative al contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità. Con riferimento alle modalità di pagamento, viene precisato che l'Autorità ha aderito alla piattaforma PagoPA (ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), con decorrenza 10.05.2018.</p>

<p>Altri contenuti - Corruzione</p>	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nominativo del RPCT, delibera di attribuzione dell'incarico e riferimenti utili per contattare il RPCT. È inoltre riportato un apposito account per eventuali osservazioni sul PTPCT: osservazioni_anticorruzione@agcm.it. Relazione annuale che il RPCT è chiamato a predisporre in base all'art. 1, c. 14 L. n. 190/2012, redatta secondo il modello in formato excel emanato annualmente da ANAC. Al fine di informare più compiutamente delle attività svolte, il RPCT predispone e pubblica anche una Relazione annuale in versione discorsiva.</p>
<p>Altri contenuti - Accesso civico</p>	<p>La Sezione, in conformità con le prescrizioni normative e le indicazioni ANAC, riporta le seguenti sotto sezioni: Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico "semplice") Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori (accesso civico "generalizzato") Registro degli accessi Le sotto sezioni relative alle due forme di accesso civico includono tutte le informazioni utili all'esercizio del diritto di accesso, con i riferimenti del RPCT e la modulistica appositamente predisposta.</p>
<p>Altri contenuti - Catalogo di dati</p>	<p>Catalogo delle banche dati pubbliche accessibili sul sito web dell'Autorità</p>
<p>Altri contenuti - Autovetture</p>	<p>Dati relativi alle autovetture utilizzate dall'Autorità La pubblicazione dei suddetti dati, nonostante non sia obbligatoria, viene effettuata e aggiornata annualmente al fine di fornire una maggiore trasparenza riguardo l'utilizzo dei mezzi di trasporto, anche alla luce degli interventi normativi sulla riduzione della cd. "auto blu".</p>

22.2 I termini per la pubblicazione e l'aggiornamento

La pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nella Sezione "Autorità trasparente" è effettuata nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa, delle delibere ANAC ed in base alla tipologia dell'oggetto della pubblicazione.

Premesso il principio generale della tempestività della pubblicazione affermato all'art. 8, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, il decreto trasparenza stabilisce per ciascuna tipologia di obbligo una precisa cadenza temporale: annuale, semestrale, trimestrale.

La "tempestività" è, generalmente, riferita all'arco temporale che intercorre tra la formazione o l'elaborazione del dato (si pensi ai casi di dati o tabelle) o dall'adozione del documento (ad es. la delibera di adozione del PTPC), e la pubblicazione sul sito. Per completezza occorre aggiungere che in taluni casi la tempestività di pubblicazione è accompagnata da una scadenza massima di pubblicazione. È il caso di alcuni dati previsti agli artt. 14 e 15, da pubblicare –

per espressa previsione normativa - entro tre mesi dal conferimento della carica o dell'incarico.

Vi è poi l'aggiornamento di altri documenti, che avviene solo in caso di intervenute modifiche normative o organizzative (si pensi, ad esempio, alla pubblicazione degli atti normativi sull'organizzazione e le attività dell'Autorità). Bisogna, a tale riguardo, precisare che con il termine aggiornamento si intende anche il mero controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate. Le Amministrazioni sono tenute dunque a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle ove necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (cfr., all. 5 alla delibera ANAC n. 141/2019).

Le tabelle che seguono raggruppano, a scopo esemplificativo, le principali categorie di documenti in base alla suddetta tempistica annuale, semestrale e trimestrale di pubblicazione.

AGGIORNAMENTO ANNUALE	
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT	
Dati riferiti al Collegio	-Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici - Dichiarazione dei redditi -Attestazione della variazione patrimoniale
Dati riferiti ai titolari di incarichi amministrativi di vertice, ai titolari di incarichi dirigenziali generali e di incarichi dirigenziali	-Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici -Dichiarazione dei redditi -Attestazione della variazione patrimoniale -Dichiarazioni sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità rese ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39/2013
Dati relativi al personale	-Dotazione organica e conto annuale del personale -Costo del personale a tempo indeterminato -Dati relativi al personale non a tempo indeterminato
Dati relativi alla Performance	-Piano della performance -Relazione sulla Performance -Ammontare complessivo dei premi -Dati relativi ai premi -Dati aggregati attività amministrativa
Dati relativi ai bilanci	-Bilancio preventivo e consuntivo
Dati relativi alle attività svolte dall'OVCS	-Attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione -Documento di validazione della Performance -Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni
Dati sui pagamenti	-Ammontare complessivo dei debiti -Indicatore dei tempi medi di pagamento

	-Pagamenti informatici
Dati relativi alla sezione Altri contenuti	-Relazione annuale del RPCT -Dati su autovetture

AGGIORNAMENTO SEMESTRALE

-Registro degli accessi

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE

Dati relativi al personale non a tempo indeterminato	-Costo del personale non a tempo indeterminato
Dati relativi ai tassi di assenza	-Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	-Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente o non dirigente)
Dati sui pagamenti	-Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari -Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

22.3 La decorrenza e la durata dell'obbligo della pubblicazione

I dati, i documenti e le informazioni pubblicate a norma del d.lgs. n. 33/2013 sono accessibili nella Sezione "Autorità trasparente" per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Fanno eccezione i documenti pubblicati ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 15 che riguardano rispettivamente i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, per i quali l'obbligo di pubblicazione permane per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico.⁷²

Decorsi i termini di pubblicazione, i dati, i documenti e le informazioni sono resi accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico (v. *infra*). Le attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi

Il controllo sugli adempimenti, attribuito dal d.lgs. n. 33/2013 al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è garantito dalla conoscibilità che il RPCT ha di tutto il flusso delle comunicazioni finalizzate alla pubblicazione.

⁷² D.lgs. n. 33/2013, rispettivamente art. 14, c. 2, art. 15 c. 4.

L'attività di monitoraggio operata dal RPCT è gestita per mezzo di un apposito *account* interno la cui visibilità è attribuita anche al Responsabile. Tale sistema consente di avere un aggiornamento in tempo reale delle pubblicazioni effettuate.

Il Responsabile svolge, inoltre, a cadenza periodica, una generale attività di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e sull'attualità dei contenuti, articolata sotto tre profili:

- Correttezza del documento, atto o informazione;
- Rispondenza ai criteri di accessibilità e di qualità delle informazioni richieste dalla vigente disciplina;
- Tempistica di pubblicazione.

Gli esiti della suddetta attività sono condivisi, nell'ottica del più ampio approccio collaborativo, con il Responsabile dell'Ufficio Statistica e Applicazioni informatiche, anche al fine di aggiornare la Sezione ed i relativi contenuti sotto il profilo prettamente tecnico.

23. L'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

La vigilanza svolta dal RPCT sul rispetto degli obblighi di pubblicazione si interseca con l'attività svolta dall'OVCS a norma dell'art. 14, comma 4, lett g) del d.lgs. n. 150/2009⁷³, relativa all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Con delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 - Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità - sono state fornite indicazioni sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione.

L'ANAC nella predetta deliberazione ha previsto per le Pubbliche Amministrazioni che le attestazioni degli obblighi di pubblicazione, da effettuare entro il 30 giugno 2021, vengano eseguite con riferimento ai seguenti ambiti: *performance*, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull'amministrazione, interventi straordinari e di emergenza.

Nella citata deliberazione è stata inoltre prevista la trasmissione all'ANAC, a cura del RPCT, della scheda di rilevazione dei dati redatta dall'OVCS.

L'attestazione e la scheda riportante i risultati dell'attività di controllo sono pubblicate nella Sezione "Autorità trasparente - Sotto sezione "Controlli e rilievi dell'amministrazione - OVCS".

In merito all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza, si rappresenta che l'AGCM non è stata destinataria, nel 2021 e 2022, fino all'adozione del presente Piano, come anche negli anni passati, di alcun rilievo.

⁷³ D.lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta), art. 14, comma 4: "*L'Organismo indipendente di valutazione della performance (...) g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (...)*".

24. Accesso civico: misure adottate per assicurarne l'efficacia

La disciplina dell'accesso civico, introdotta dal d.lgs. n. 33/2013 e integrata dal d.lgs. n. 97/2016 con la previsione dell'ulteriore forma di accesso civico “generalizzato”, ha arricchito il quadro normativo dell'istituto del diritto di accesso, rappresentato in prima istanza dalla L. n. 241/1990 nonché, per le peculiari attività svolte dall'Autorità, dalla Legge istitutiva L. n. 287/1990 e dal DPR n. 217/1998 e, per quanto concerne le procedure istruttorie in ambito della tutela del consumatore, dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore*” approvato con delibera 1° aprile 2015, n. 25411.

L'accesso civico “semplice” rappresenta lo strumento che conferisce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione obbligatoria sia stata omessa, l'accesso civico “generalizzato” si basa sul principio che chiunque abbia il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione, “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”⁷⁴.

Il diritto di accesso civico è contraddistinto, proprio per le finalità sopra ricordate, dal non essere condizionato dalla motivazione dell'istanza, né dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti; laddove il diritto di accesso “semplice” riguarda i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il diritto di accesso civico “generalizzato” ha ad oggetto tutti i dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In relazione all'esercizio del diritto di accesso generalizzato il Legislatore ha disciplinato specifiche ipotesi di limitazioni e di esclusioni.

In particolare, sono previsti due tipi di eccezioni:

- le eccezioni assolute, rappresentate dalle esclusioni all'accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge “*(...) ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990*”⁷⁵;
- le eccezioni cd. relative, che trovano applicazione nelle ipotesi in cui a prevalere sia la tutela ad un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati tipizzati dalla legge, che potrebbe conseguire all'accesso.

È stato inoltre chiarito che l'accesso civico “generalizzato” è uno strumento che “va usato con buona fede e senza malizia”⁷⁶ e ferme restando ipotesi “patologiche” riconducibili ad ipotesi

⁷⁴ D.lgs. n. 33/2013, art. 5 “*Accesso civico a dati e documenti*”, c. 2.

⁷⁵ D.lgs. n. 33/2013, art. 5bis “*Esclusioni e limiti all'accesso civico*”, c. 3.

⁷⁶ Cfr. precisazione del Consiglio dell'Anac nella seduta del 2 marzo 2022.

di *abuso del diritto* all'accesso civico generalizzato con riferimento, ad esempio, a richieste di accesso "massive", meramente "esplorative" o "emulative"⁷⁷.

Ciò posto, al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di accesso come disciplinato dal decreto trasparenza, nella Sezione "Autorità trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – accesso civico", sono descritte le modalità per esercitare il diritto di accesso "semplice" e "generalizzato", eventuali istanze di riesame, nonché fornite ulteriori informazioni con la modulistica appositamente predisposta.

La vocazione alla trasparenza che da sempre caratterizza l'Autorità si traduce nella pubblicazione di informazioni, delibere e provvedimenti sul sito istituzionale, ulteriori alle informazioni e documenti pubblicati *ex lege* nella Sezione "Autorità trasparente", agevolando l'accesso ad informazioni o documenti che rappresenterebbero potenziale oggetto di istanze di accesso civico generalizzato.

24.1 Vigilanza sulle istanze di accesso e tenuta del "Registro degli accessi"

La disciplina sull'accesso civico è stata integrata da apposite indicazioni operative elaborate dall'ANAC, confluite nelle "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*", adottate con delibera n. 1309 del 2016.

Nella delibera è segnalata l'opportunità che "*sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate*". Al fine di monitorare le istanze di accesso generalizzato pervenute alle amministrazioni, ANAC raccomanda la realizzazione di una "*raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni è auspicabile pubblicarlo sui propri siti. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale*".

Le indicazioni relative alla predisposizione e alla tenuta del cd. Registro degli accessi sono state integrate dalla Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA)*", emanata in raccordo con ANAC al fine di fornire ulteriore supporto alle amministrazioni sul piano operativo. Successivamente con circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica

⁷⁷ Con riferimento agli accessi civici "massivi", cfr.: CdS, Ad. plen. n. 10/2020; CdS n. 5702/2019; Tar Sicilia, n.2947/2020; Tar Lazio, n. 2811/2020; Tar Campania n. 2486/2019; Tar Lazio, n. 4977/2018; Tar Lombardia, n. 669/2018. Per le FAQ, in materia di accessi civici "massivi" del Dipartimento della Funzione Pubblica si rinvia a: <https://foia.gov.it/domande-e-risposte/faq/argomento/foia-e-buon-andamento-della-pa>.

Con riferimento agli accessi civici "esplorativi", cfr., CdS, Ad. plen. n. 10/2020, Tar Toscana n. 1295/2019. Con riferimento ad accessi civici "emulativi" cfr., Tar Campania n. 604/2020.

Amministrazione recante “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” sono state fornite indicazioni, anche, sui costi per la riproduzione dei documenti relativi alla richiesta di accesso. A tale riguardo, nella menzionata circolare si precisa che- in carenza di discipline speciali in materia di accesso e ferme restando le disposizioni in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura - l’accesso civico gratuito è subordinato al rimborso del costo sostenuto dall’Amministrazione per il rilascio di dati e documenti. Per quanto attiene il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione richiesta in materia di accesso civico “generalizzato” (FOIA), l’Autorità non ha richiesto alcun rimborso, provvedendo all’invio della documentazione richiesta, a mezzo PEC.

L’RCPT cura la tenuta del Registro degli accessi che è pubblicato a cadenza semestrale nella Sezione “Autorità trasparente – sottosezione Altri contenuti – accesso civico”, recante per ciascuna istanza di accesso civico generalizzato, le seguenti informazioni:

- Data e oggetto dell’istanza;
- Presenza di controinteressati;
- Esito e data del provvedimento;
- Sintesi della motivazione ed eventuale riesame.

Al solo fine di avere un quadro generale sui procedimenti di accesso civico generalizzato, inteso come un indice rilevante del buon andamento dell’azione amministrativa e dunque considerato sotto il profilo della prevenzione della corruzione, il RPCT monitora le istanze pervenute, di cui gli è data apposita informazione.

Nel corso del 2021 è pervenuta una istanza di accesso civico “semplice”.

Con riferimento alle istanze di accesso civico generalizzato, al 31 dicembre 2021 sono invece pervenute 20 istanze istruite dalle competenti Direzioni seguendo le indicazioni riportate nelle “Raccomandazioni sui profili procedurali e organizzativi in materia di accesso civico “semplice” e “generalizzato”” adottate dall’Autorità.

Si rappresenta, infine, che nel 2021 sono pervenute due istanze di riesame sottoposte all’attenzione del RPCT, il quale ha provveduto su di esse con apposito atto motivato, entro il termine previsto dall’art. 5, comma 7, d. Lgs. 33/2013.

25. Attività svolte nel 2021 e programmazione delle attività per il triennio 2022-2024

25.1 Le attività svolte nel 2021

Le attività svolte nel 2021 si pongono in piena coerenza e in una linea di continuità con le attività messe in atto nel precedente anno.

La mappatura del processo di flusso delle informazioni finalizzato alla pubblicazione dei dati è stato semplificato sin dal 2019 dalla predisposizione delle *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, a supporto delle Unità organizzative interessate dall’obbligo di pubblicazione.

Nel 2021 è stata svolta un’attività di ricognizione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione, che ha riguardato la totalità degli obblighi che gravano sull’Autorità. Dalla verifica non è emersa alcuna criticità applicativa.

Tale attività ha permesso di tracciare il processo, dalla fase della predisposizione del documento o dell’elaborazione del dato fino alla pubblicazione nella Sezione “Autorità trasparente”. Contestualmente è stata effettuata una costante attività di ricognizione e aggiornamento delle fonti normative e delle indicazioni operative contenute nelle delibere adottate ANAC in materia. Ciò anche al fine di predisporre un documento unitario che potesse essere di supporto alle Unità organizzative che partecipano al processo finalizzato alla pubblicazione.

L’elevato numero degli adempimenti ha reso opportuno utilizzare un documento interattivo che consente l’immediata consultazione, da parte della Direzione o dell’Ufficio interessati, dell’intero *iter* di pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni, con individuazione delle relative tempistiche di pubblicazione o aggiornamento. Sono state pertanto elaborate le *“Linee guida per la gestione del flusso delle informazioni finalizzate alla pubblicazione nella sezione “Autorità trasparente” del sito istituzionale dell’Autorità”*, utilizzando il formato excel, che consente di integrare, modificare o sostituire i contenuti senza dover alterare l’impianto dell’intero documento.

Inoltre, è stato possibile utilizzare lo strumento del “filtro” che consente di visualizzare in modo immediato, dalla tabella generale che riporta per ciascun obbligo i tempi di pubblicazione e le strutture coinvolte, un estratto in base al parametro selezionato (ad esempio, gli obblighi relativi alla sezione “Personale” o, qualora si selezioni il parametro dell’Unità organizzativa coinvolta, tutti gli obblighi ad esso imputati). Per ciascun obbligo è stata predisposta una scheda che può essere immediatamente visualizzata selezionandola dalla tabella generale (mediante collegamento ipertestuale).

Le suddette schede sono state predisposte per dare con immediatezza un quadro sintetico e unitario delle fonti che regolano l'obbligo specifico, e una rappresentazione grafica del processo di flusso delle informazioni.

La mappatura ha consentito di evidenziare con chiarezza le fasi del processo, che risultano articolate come segue:

1. elaborazione o ricezione del documento, del dato o dell'informazione oggetto di pubblicazione;
2. trasmissione del documento, dato o informazione tramite account appositamente creato, all'Ufficio deputato alla pubblicazione, rispettando il formato e le caratteristiche di qualità delle informazioni;
3. verifica dei requisiti di completezza dei dati e della conformità ai parametri di legge previsti ai fini della pubblicazione;
4. pubblicazione nella sottosezione di competenza.

L'attività sopra descritta ha comportato, la revisione della tabella che costituisce l'attuale Allegato 2 denominata "*Tabella ricognitiva degli obblighi e delle responsabilità per la pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente"*", che offre un quadro generale degli obblighi di pubblicazione e, per ciascun di essi, la Direzione o l'Ufficio che elaborano o detengono il dato o il documento, e l'Ufficio che procede alla pubblicazione.

25.2 Programmazione delle attività nel triennio 2022-2024

Le attività poste in essere per realizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità sono applicate in maniera puntuale e senza soluzione di continuità. Pertanto si conferma, per il triennio di vigenza del presente Piano, il monitoraggio periodico effettuato dal RPCT sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione nella Sezione "Autorità trasparente" ed ogni ulteriore azione che si renda necessaria per agevolare ulteriormente il flusso di informazioni finalizzate alla pubblicazione.

Ulteriori azioni potranno essere realizzate ove fossero rilevate criticità applicative degli istituti che disciplinano la materia della trasparenza, oltreché in caso di eventuali interventi normativi o nuove indicazioni operative fornite da ANAC in materia.

26. Collegamento del PTPCT con il Piano delle Performance

L'Autorità predispone annualmente documenti programmatici contenenti le attività e gli obiettivi da raggiungere, in particolare, quelli indicati nel Piano di Performance nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 1, c. 8 e 8bis, L. 190/2012 e dell'art. 44 del D. lgs n. 33/2013. Al fine di garantire la massima sinergia con gli altri strumenti di programmazione, la trasparenza e la prevenzione della corruzione sono incluse tra gli obiettivi strategici individuati nel sopracitato Piano della performance e tra gli obiettivi operativi assegnati ai Responsabili di tutte le unità organizzative.

Il Ciclo della performance si conclude con l'approvazione della Relazione sulla performance, pubblicata nella Sezione "Autorità trasparente", nella quale sono esposti annualmente i risultati conseguiti dalle unità organizzative rispetto agli obiettivi assegnati. La Relazione sulla performance dopo l'approvazione dell'Autorità viene validata dall'Organismo di valutazione e controllo strategico (OVCS) che ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito.

Il Piano delle Performance 2021-2023 è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 28525 del 29 gennaio 2021. Il coordinamento tra la programmazione degli obiettivi di performance e quelli di prevenzione della corruzione e trasparenza è testimoniato dalla previsione di specifici obiettivi individuati nell'area strategica "Gestione, trasparenza e anticorruzione".

SCHEDE DELLE FONTI

- L. 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*
- D. L. 24 giugno 2014, n. 90 *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”* convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*
- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (cd. FOIA Freedom of Information Act)
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165”*
- D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cd. *“Codice dei contratti pubblici”*
- D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*
- L. 30 novembre 2017 n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
- L. 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- L. 10 ottobre 1990 n. 287 recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*

- D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 *“Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”*
- D.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 *“Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole”*
- L. 20 luglio 2004, n. 215 *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*
- D.L. 24 gennaio 2012 n.1 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”*, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27
- D.L. 6 marzo 2006, n. 68 *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2006, n. 127 recante *“Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie”*
- D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* (cd. decreto Brunetta)
- D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*
- D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (cd. Regolamento generale sulla protezione dei dati - RGDP)”
- D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 *“Codice dell'amministrazione digitale”*
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 cd. *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*
- D.L. 18 aprile 2019 n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*, convertito con Legge n. 58 del 28 giugno 2019
- D.L. 9 giugno 2021, n.80 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficacia della giustizia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113

- Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ai sensi dell'art. 47 della legge n. 23 luglio 2009, n. 99, approvato dal CdM il 4 novembre 2021 (di seguito, DDL Concorrenza); il testo è stato presentato al Senato in data 3 dicembre 2021 (A.S.2469) ed è pendente l'iter parlamentare

- D. lgs. 8 novembre 2021, n. 185, di recepimento della Direttiva 2019/1/UE dell'11 dicembre 2018 (cd. ECN+) (GU Serie Generale n.284 del 29-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 40)

- D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (GU 309 del 30/12/2021), cd. decreto Mille-Proroghe, convertito con modificazioni con L. n.15 del 25 febbraio 2022

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

- Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*"

- Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*"

- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*"

- Delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 "*Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN*"

- Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 "*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*".

- Delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità*".

- Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell'Autorità*"

- Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 "*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità*".

- Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 *“Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”*.

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica *“Legge n. 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*

- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*

- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione *“Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*

- R. Chieppa, *“L’esperienza dell’AGCM”*, in *“Autorità indipendenti e anticorruzione – atti del convegno Consob – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Quaderni giuridici Consob”*

- Comunicato del Presidente ANAC del 17 maggio 2017 *“Chiarimenti in ordine alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013)”*

- Comunicato del Presidente ANAC dell’8 novembre 2017 *“Pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013)”*

- Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018 *“Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013”*

- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 novembre 2019 *“Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 31 gennaio 2020 del termine per la pubblicazione”*

- Comunicato del Presidente ANAC del 29 luglio 2020 *“Applicabilità alle Autorità amministrative dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 12, comma 1-bis, del d. lgs. 33/2013, relativo allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi”*

- Comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020 sul Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT e della relazione annuale 2020

- Comunicato ANAC del 21 luglio 2021- Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza successivi al PNA 2019- Delibera n. 1064/2019
- Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022 “*Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022*”